



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Cagliari

Convocata in C A G L I A R I

Composta dei Signori:

- | | | |
|----------------------|------------|------------------|
| 1. Dr. Carlo | PIANA | Presidente |
| 2. Dr. Leonardo | BONSIGNORE | Giudice a latere |
| 3. Sig. Antonino | RUGGERI | Giudice Popolare |
| 4. " Marino | SOLE | " " |
| 5. " Luigi | PISANO | " " |
| 6. " Lilliana | MUSANTI | " " |
| 7. " Giampaolo | PES | " " |
| 8. " Gesuina Silvana | ONNIS | " " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) PENALE

contro

ZUNCHEDDU BENIAMINO, nato a Cagliari il 27.4.1964,

residente in Burcei, Via Mon

te Serpeddi n.1 -

DETENUTO dal 28.2.1991

I M P U T A T O

a) del delitto di cui agli artt. 56 - 81 cpv. - 575 -

577 n.3 C.P. per avere, esplodendo contro di loro colpi di

fucile da caccia cal.12 caricato a pallettoni, cagionato la

N. 12/91 Reg. Sent.

N. 7/91 Reg. Gen.

N. _____ Reg. Esec.

data sentenza

08.11.1991

depositata il

20 gennaio 1992

spedito avviso deposito

il _____

Campione

art. _____

compilata scheda

il _____

avviso uff. elett.

il _____

morte di Fadda Gesuino, Fadda Giuseppe e Pusceddu Ignazio ed aver compiuto atti idonei a cagionare la morte di Pinna Luigi non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e commettendo il fatto con premeditazione.

b) dei reati di cui agli artt. 10 - 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un fucile da caccia cal.12. Fatti commessi in agro di Sinnai l'8 gennaio 1991.

=====

PARTE CIVILE:

1) Pinna Luigi, nato a Maracalagonis il 3.12.1961; 2) Conti Maria Iolanda ved. Fadda, nata ad Oristano il 22.11.1934; 3) Fadda Maria, nata a Sinnai il 5.3.1961; 4) Fadda Daniela, nata a Sinnai il 7.5.1965; 5) Fadda Maria Caterina, nata a Sinnai il 14.11.1968; tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Einaudi n.19, presso lo studio del loro difensore Avv. Antonio Bellu.

=====

C O N C L U S I O N I

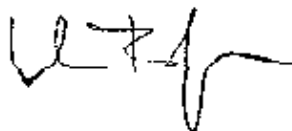
Per il PUBBLICO MINISTERO:

Unificati i reati ascritti dal vincolo della continuazione, l'imputato venga condannato alla pena dell'ergastolo con le pene accessorie previste dalla legge.

Per le PARTI CIVILI:

L'imputato, previa affermazione di responsabilità, venga condannato al risarcimento dei danni a favore delle parti civili

VERIFICA
DI CHIARAZIONE
DI
SUCCESSIONE



li costituite (danni da liquidarsi in separato giudizio), concedendo una provvisoria esecutiva nella misura di 50 milioni a favore di ciascuna parte; con le spese del giudizio.

Per la DIFESA DELL'IMPUTATO:

L'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto.

=====

53

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 9 luglio 1991 il Giudice per le indagini preli
minari del Tribunale di Cagliari rinviava al giudizio della Corte d'As
sise Zuncheddu Beniamino, per rispondere dei delitti specificati in ru
brica.

Nel fascicolo previsto dall'art.431 c.p.p., erano inclusi, oltre al
la documentazione degli atti irripetibili (sequestri, sopralluoghi, ri
lievi tecnici, consulenze medico-legali) gli atti di costituzione di
parte civile di Conti Maria Iolanda e delle sorelle Fadda, rispettiva
mente coniuge e figlie di Fadda Gesuino, nonché madre e sorelle di Fad
da Giuseppe, ed i verbali della ricognizione di Zuncheddu Beniamino,
effettuata da Pinna Luigi, con la deposizione testimoniale di Melis Pao
lo, assunti nella fase delle indagini preliminari con incidente proba
torio.

Autorizzata la citazione dei testi indicati dalle parti, all'udien
za del 16 ottobre, con la presenza dell'imputato, era data lettura del
l'imputazione.

Udita quindi la relazione del P.M., ed ammesse le prove, erano sen

CCB/

titi i testimoni, era eseguita un'ispezione dei luoghi, era disposta perizia sulla persona dell'imputato e su reperti in sequestro;

Udito l'imputato, che si esprimeva con spontanee dichiarazioni, e con risposte all'esame richiesto dalle parti, era acquisita documentazione varia prodotta nel dibattimento.

Indicati quindi specificatamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione, si procedeva alla discussione, nella quale le parti concludevano come specificato in epigrafe.

[G. 8/1]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere alla valutazione delle questioni attinenti alla riferibilità a Zuncheddu Beniamino dei reati contestati, è necessario definire i contorni della condotta che, quella sera dell'8 gennaio 1991, portò all'uccisione di Fadda Gesuino, Fadda Giuseppe, Pusceddu Ignazio, ed al ferimento di Pinna Luigi.

In tale preliminare operazione, occorre rifarsi, oltre che agli accertamenti tecnici, alle ispezioni, alle consulenze medico-legali riuniti nel fascicolo per il dibattimento, ed all'ispezione dibattimentale, alla deposizione di Pinna Luigi, parte lesa del delitto di tentato omicidio, ed unico testimone oculare dei fatti.

Assume, in primo luogo, il Pinna che il rumore delle fucilate che segnarono l'inizio dei fatti furono da lui percepite, quella sera del 1°8 gennaio 1991, verso le ore 18,30.

Tale indicazione appare attendibile e sufficientemente precisa.

Egli spiega infatti che, perchè impiegato in una società cagliarita na denominata "gestioni ambientali", e perchè dedito, come secondo lavoro, a quello di muratore, non era solito recarsi, se non saltuariamen

PARTE DI

VERIFICARE

LL. TSF

te, nell'ovile del suocero Fadda Gesuino (egli è infatti marito di una delle figlie di costui).

Quel giorno, tuttavia, su richiesta del suocero, vi si era recato, a bordo della propria auto, per costruire il muretto di un recinto per capretti, all'interno di quello, dei due capannoni dell'ovile, più lontano dai locali adibiti a cucina e camera da letto.

Giunta la sera, il lavoro si prolungava oltre il previsto, ed egli continuava a controllare l'orologio.

Infatti, egli aveva un appuntamento con un amico, per recarsi alle 19 in una palestra di Maracalagonis, e sapeva che, da Cuile is Coccus a quel paese, vi erano circa tre quarti d'ora di strada.

Finalmente terminato il lavoro, egli discese verso la sua auto, parcheggiata poco prima dell'ingresso della cucina, e, nel discendere, si fermò a parlare con Fadda Giuseppe, che si trovava nel capannone intermedio, destinato alla mungitura.

Alla richiesta di costui, di fermarsi per aiutarlo nella mungitura, egli rifiutò, allegando il suo ritardo.

Fu in quell'attimo che percepi l'eco delle prime fucilate.

Ed è dunque estremamente attendibile che egli, proprio perchè gli spari coincisero con un suo rifiuto motivato da considerazioni sull'ora di quel momento, possa riferire, con notevole precisione, quale fosse il tempo dell'inizio dell'azione criminosa.

CC TSF-

VERIFICARE

0 Del resto, come si legge in una relazione di servizio del maresciallo Calabrese, che raccolse le sue primissime dichiarazioni a bordo dell'autoambulanza che, la mattina del 9, conduceva il Pinna dall'ovile verso l'ospedale, egli fece sin da quel momento riferimento alle ore 18,30 come l'ora dell'inizio della vicenda.

E la immediatezza della precisazione, unita alla valutazione delle terribili condizioni psicologiche in cui il Pinna, in quel momento, versava, induce a convincersi della genuinità della dichiarazione, e della impossibilità di interferenze volte a modificarne l'aderenza al vero.

Ed infatti, la relevantissima attendibilità di questo dato temporale è testimoniata dall'atteggiamento delle parti in causa, che vi hanno fatto acquiescente riferimento, senza alcuna ombra di contestazione.

Alle 18,30 dunque, il primo colpo attinse, come'è incontroverso, Fadda Gesuino.

Come si deduce dalle planimetrie acquisite, e dalle documentazioni fotografiche del luogo in cui fu rinvenuto il cadavere di Fadda Gesuino, costui a quell'ora si era mosso dai luoghi circostanti l'ovile, risalendo la strada in direzione della curva in cui era parcheggiata la

Lu TS/

sua auto.

Percorsi centottantametri, egli incontrava l'assassino che gli esplo_
deva contro un mortale colpo di fucile.

Come dimostra il perito settore esaminando i pallettoni (tipo n.11)
e la borra (sovrapponibile ad una borra di cartuccia cal. 12) estratti
dal corpo del Fadda, egli fu colpito da cartuccia cal. 12, sparata da
circa due metri.

Ed infatti, a breve distanza dal corpo del Fadda, fu rinvenuto un bos_
solo di cartuccia cal.12, segnato da tracce di estrattore automatico
(e dunque proveniente da fucile da caccia cal. 12 semiautomatico).

Trattasi certamente del bossolo della cartuccia che uccise il Fadda.

Infatti, la traccia lasciata dal percussore su di esso, è identica
a quella rinvenuta sugli altri quattro bossoli cal. 12, del pari segna_
ti da analoghe tracce di estrattore, trovati, come si dirà, presso i
corpi delle altre vittime.

Bossoli in numero di cinque come cinque furono i colpi, che attinse
ro, complessivamente, le vittime (più esattamente, uno per ciascuno dei
Fadda e per il Pusceddu, due per il Pinna), in modo da dimostrare, al
l' evidenza, che i cinque colpi, attribuibili alla stessa arma, proven
gono da un fucile imbracciato da un'unica persona.

U. T. S. / ~

Ipotizza la difesa che, data la breve distanza fra sparatore e vittima, questa doveva conoscere quello, che altrimenti non si sarebbe potuto avvicinare, così tanto, impunemente.

Il dato di fatto - la breve distanza - da cui la difesa deduce quell'argomentazione, non è talmente significativo da escludere ipotesi alternative.

Infatti, non può dimenticarsi che la strada è in quel tratto costeggiata da una scarpata, dietro la quale era agevole nascondersi, per far avvicinare, sino a brevissima distanza, persone inconsapevoli della insidia.

Sicché l'ipotesi difensiva non può superare il livello del mero sospetto, inidoneo a giustificare, da solo, considerazioni conclusive.

Aggiunge il Pinna che, subito dopo quelle fucilate, udì il Pusceddu gridare, venendo verso di loro, : "Giuseppe vai a prendere il fucile che stanno sparando tuo padre".

in quale
cambusa?

La posizione occupata dal Pusceddu in quel momento era opposta a quella del Pinna, e può verosimilmente identificarsi con quella del sacco di mangime, rinvenuto, come si deduce dalla documentazione fotografica e dalla planimetria in atti, a circa metà strada tra le costruzio

lets/ -

ni dell'ovile e la curva ove era parcheggiata l'auto di Pinna Gesuino, innanzi alle mangiatoie. Sacco evidentemente portato dal Pusceddu e poi da lui abbandonato ai primi colpi.

Come si deduce dalle effemeridi prodotte in dibattimento, alle 18,30 di quel giorno il buio era calato da oltre mezz'ora.

Tuttavia, era certamente presente una qualche visibilità.

Infatti, il Pinna, con Fadda Giuseppe, occupava una posizione da cui, anche di giorno, non si poteva scorgere il luogo in cui si trovava Fadda Gesuino, a causa dell'ostruzione alla vista opposta dalle costruzioni dell'ovile e della conseguente curva a sinistra della strada.

Egli dunque, udendo la esplosione, ma non vedendo Fadda Gesuino, non riuscì, prima che il Pusceddu gridasse, ad interpretarla, dandole un significato.

Il Pusceddu invece, sebbene non vicinissimo al Fadda, lanciò immediatamente l'allarme.

Egli dimostrò così che un ulteriore fatto, aggiuntivo, rispetto a quello a disposizione del Pinna e di Fadda Giuseppe, aveva immediatamente fugato in lui quegli interrogativi che avevano reso perplesso il Pinna.

Fatto ulteriore che non può esser stato che l'aver visto lo sparatore nell'atto in cui esplodeva il colpo contro Fadda Gesuino.

UET /

PERCHE' IN UN LUOGO
TRAPPOLA?!?

Precisa il Pinna che, a quel grido, egli si precipitò verso la casa,
giungendovi insieme al Pusceddu, che proveniva dall'opposta direzione,
entrandovi, superando il locale adibito a cucina, entrando in quello,
attiguo, destinato a camera da letto, e accostando le ante della porta,
che, peraltro (come ha accertato la ispezione dibattimentale) era priva
di efficienti mezzi di chiusura.

PERCHE' SI
SEPARANO??

Aggiunge il Pinna che Fadda Giuseppe, invece, al grido del Pusceddu
corse in direzione opposta alla sua, forse a cercare, secondo l'esorta
zione del Pusceddu, il fucile.

Dagli accertamenti dei Carabinieri, e dalle deposizioni di Melis Pao
lo, di Uda Luciano, e dello stesso Pinna, si è univocamente accertato
che i Fadda tenevano a loro disposizione nell'ovile tre fucili: uno ca
libro 16, una doppietta cal.12, ed un fucile semi-automatico cal.12,
di cui solo il secondo regolarmente denunciato.

Mentre le cartucce erano custodite nella camera da letto, i fucili
erano nascosti nelle vicinanze in luoghi sempre cambiati.

Reiterate ed accurate ricerche compiute dalla polizia giudiziaria
dopo il fatto, hanno portato al rinvenimento del solo cal.16, nascosto
fra le balle del foraggio sistemate nel capannone superiore dell'ovile,
mentre non è stato trovato alcun cal.12.

Deve inoltre ritenersi che Fadda Giuseppe, sebbene si fosse diretto
verso luoghi diversi da quelli raggiunti subito dal Pinna, non si mos

20/



se per cercare il fucile, o, se così fece, non lo trovò nel luogo cercato.

Infatti, non solo non vi è traccia di resistenza armata alla aggressione, ma accanto al corpo di Fadda Giuseppe non fu rinvenuta alcuna arma. RUBATA??

Tale evento, che potrebbe consentire alcune illazioni (magari relative a complicità di terzi nelle fasi antecedenti il fatto) non può tuttavia condurre ad ipotizzare, come pure è stato velatamente prospettato in dibattimento, che i fatti per cui è giudizio siano stati consumati con l'automatico dei Fadda non ritrovato.

La polizia giudiziaria ha infatti opportunamente repertato non solo i cinque bossoli di cui sopra s'è parlato, ma anche altri, cal.12, rinvenuti sul luogo. Essi, che per la loro ossidazione, sono certamente preesistenti ai fatti, furono, presumibilmente, esplosi in precedenza dai cal.12 in possesso dei Fadda.

Nessuno di essi è segnato da tracce di percussione sovrapponibili a quelle dei cinque di cui s'è detto.

Può dunque affermarsi che non solo manca ogni prova di quell'eventualità, ma anzi, per la considerazione ora svolta, può ritenersi estremamente probabile che il fucile che uccise i Fadda ed il Pusceddu, e che ferì il Pinna, fu diverso da quelli detenuti dai proprietari dell'ovile.

CCP/

TUTTI
UGUACI
DI DUE TIPI??

Quando ormai il Pusceddu ed il Pinna si erano rifugiati nella camera occupata dalle brandine, pervenne alle loro orecchie il rumore di una seconda esplosione.

Dalla posizione del corpo di Fadda Giuseppe si deduce che egli, in ritardo rispetto al Pinna, seguì peraltro lo stesso itinerario, quando, giunto a pochi metri dall'ingresso della cucina, si trovò di fronte l'assassino che, con un solo colpo, lo raggiunse al petto, fulminandolo.

Si tratta, certamente, della seconda esplosione udita dal Pinna.

Sebbene il consulente medico-legale assuma che quel colpo sia stato sparato da 20-25 metri di distanza, un dato più attendibile si ricava dalla posizione in cui fu rinvenuto il bossolo cal. 12 segnato da tracce di percussore ed estrattore identiche a quelle del bossolo trovato accanto al corpo di Fadda Gesuino, e che certamente appartenne alla cartuccia che uccise Fadda Giuseppe.

Eso fu rinvenuto all'esterno, e sotto la finestra, in quel momento chiusa (v. dep. Pinna), del locale in cui erano rinchiusi Pinna e Pusceddu, ad una distanza di circa 10 metri dal cadavere di Pinna Giuseppe, che dunque fu sparato da quella distanza.

Quindi, l'assassino, con ancora tre cartucce nel serbatoio del fucile automatico (che può normalmente ospitarne al massimo cinque), entrò nel locale adibito a cucina, e si diresse verso quello in cui si erano rifugiati i due superstiti.

CC 31

IMPOSSIBILE

Prosegue il Pinna affermando che l'aggressore aprì con un calcio la porta della camera in cui s'erano rifugiati, entrando, ed urlando, in italiano "Fuori di lì".

Dalla documentazione fotografica del corpo del Pusceddu, si deduce che costui, ancor prima che l'assassino irrompesse nella camera, aveva impugnato con la destra un coltello a serramanico, in un intuibile proposito di difesa.

Tuttavia deve dedursi che, al cospetto dell'arma puntatagli contro, egli avesse dismesso ogni proposito di difesa, arrendendosi.

Lo si deduce non solo da quanto attendibilmente riferito dal Pinna, secondo cui il Pusceddu implorò l'uomo di risparmiarli, affermando che loro erano pastori, e che non c'entravano niente, ma anche dal rilievo che, come ha spiegato persuasivamente il medico legale, il cdp fu sparato contro il Pusceddu a brevissima distanza.

L'omicida, dunque, si trovava sicuramente a portata del braccio del Pusceddu che, se avesse voluto, avrebbe avuto a disposizione una disperata occasione di allungare il braccio, colpire con il coltello il corpo dell'aggressore, cercando, seppure con lo spirito della disperazione, di evitare di essere ucciso.

Invece, dopo alcuni istanti dall'ingresso, riempiti dal grido "uscite fuori", e dalle successive implorazioni del Pusceddu, l'omicida, brandeggiando il fucile non alla spalla, ma diagonalmente dal basso al

LL TS/

l'alto, con la mano destra sul grilletto, pose la canna contro, od a pochi centimetri dalla guancia del Pusceddu, esplodendo un colpo che sfraceillò, nel modo descritto dal medico-legale, il cranio dell'uomo.

Uno o più frammenti ossei del mento (che il medico legale non trovò integro all'atto dell'autopsia) furono sbalzati dalla fucilata lontano, e furono ritrovati sul pavimento della camera, come documentato dalle fotografie in atti.

Uno di essi, unito a fili di paglia appiccicati, è stato fotografato alla foto n.40, allegata al sopralluogo dei Carabinieri del 9.1.1991 ed individuato con la lettera Q.

Secondo la deposizione del Pinna, il Pusceddu si trovava, in quel momento, alla sinistra della porta, rispetto a chi vi entrava, e poco dietro l'anta sinistra della stessa.

Alla fucilata, egli cadde riverso all'indietro, piombando su un'estremità di una branda, che al suo peso si abbassò da una parte, sollevando si dall'altra.

espostissimo?!

Aggiunge il Pinna che egli, che si trovava circa al centro della camera, allorchè fu sparato contro Pusceddu, si gettò nell'angolo, rannicchiandosi accovacciato sotto l'estremità sollevata della stessa branda su cui era caduto il Pusceddu, ma senza (lo precisa nel contro esame) che la sua testa fosse coperta.

Contro di lui, l'assassino sparò un primo colpo, che lo raggiunse

U6 TS /

alla gamba destra, spezzandola, ed un secondo, che lo raggiunse alla spalla destra, cagionando le ferite ben descritte dal consulente medico.

Un generatore portatile, collocato all'ingresso del primo locale, in modo che i fumi della combustione fuoriuscissero, produceva energia con la quale era alimentata, fra l'altro, una lampadina appesa al soffitto del primo locale, quello adibito a cucina.

Al momento del fatto, afferma il Pinna che quella lampada (che una perizia dibattimentale ha accertato essere di 100 candele, ricoperta da uno strato di polvere) era accesa.

A CHI SERVIVA?

Allorchè l'assassino spalancò le ante della porta del locale dove essi erano rifugiati, la luce di quella lampada si proiettò all'interno del secondo locale, sino ad allora buio, illuminando, secondo le precise modalità ricostruite nella ispezione dibattimentale, una parte di esso, dal pavimento al soffitto, e lasciando nell'ombra la parte restante.

1673/

Aggiunse il Pinna che l'aggressore, dopo avergli sparato, si allontanò subito.

Egli percepì il rumore altalenante del generatore che perdeva colpi. Ne dedusse (per esser a lui noto quel rumore) che taluno aveva chiuso la chiavetta dell'alimentazione del generatore; ed infatti poco dopo la luce si estinse.

Egli rimase, per l'intera notte nella impossibilità di muoversi. Legò un fazzoletto intorno alla gamba, per diminuire la perdita di sangue, ed attese i soccorsi.

Essi giunsero la mattina successiva, ad opera di tale Spina Sergio, non citato da alcuno per il dibattimento, che diede l'allarme.

L'equipaggio di un'ambulanza dei Vigili del fuoco prelevò il Pinna avviandolo all'ospedale. Durante il tragitto, salì a bordo il Maresciallo Calabrese, che pose le prime domande sul fatto, così come si dirà più ampiamente oltre.

La difesa ha vigorosamente contestato la ricostruzione dei fatti effettuata dal Pinna, nella parte attinente alle modalità con cui fu sparato al Pusceddu.

L'argomento difensivo parte dal dato di fatto che al colpo sparato

U. B. V.

FATIGUARI?
AMICO DELLA
MAESTRA??

al Pusceddu, ed ai due esplosi contro il Pinna, corrispondono tre bossoli cal. 12, segnati dai medesimi segni di percussione ed estrazione già rilevati sugli altri due, attribuiti ai colpi mortali contro i due Fadda, di cui s'è detto prima.

Essi, come si rileva dalla documentazione fotografica effettuata nel corso del sopralluogo dei CC. del 9.1.91, furono fotografati, uno, nella foto n.37, (contraddistinto dalla lett. O), innanzi allo stipite esterno della porta che conduce nel secondo locale, e gli altri due all'interno dello stesso (uno, con la lett. P, sotto la parete opposta all'ingresso, e l'altro, con la lett. N contro quella contigua, ma a sinistra di chi entri).

Dal rilievo che uno dei tre bossoli fosse all'esterno del locale la difesa deduce che il primo colpo, indirizzato al Pusceddu, fosse stato esploso, contrariamente a quanto riferito dal Pinna, mentre l'assassino si trovava all'esterno, e non dentro il locale ove i due si erano rifugiati; ed assume, conseguentemente, che il Pusceddu fronteggiasse l'ingresso e che a seguito del colpo, con una rotazione verso la sua destra, si accasciasse sulla branda.

L'argomento non sembra assumere rilevanza decisiva ai fini del decidere, poichè, se una frazione del fatto si fosse svolta secondo tale ultima ricostruzione, invece che come detto dal Pinna, la visibilità delle fattezze dell'aggressore, immerso, in tale eventualità, nella lu

U. T. V.

ce del primo locale, sarebbe stata semmai accentuata, e non diminuita; e perchè, comunque, le variazioni rispetto alla versione del Pinna sarebbero circoscritte ad un così breve momento del fatto, e di così non appariscente differenza, dà non poterne inferire, per ciò solo, un giudizio d'inattendibilità del teste.

Comunque, ritiene il Collegio di non poter accedere alla prospettata tesi difensiva.

Deve in primo luogo rilevarsi che i rilievi fotografici del 9.1.1991, prima citati, furono effettuati dopo che il Pinna era stato soccorso, trasportato di peso all'esterno, caricato sulla autoambulanza, e trasportato via.

Può quindi affermarsi con sicurezza che molte persone entrarono, prima dei rilievi fotografici, nel locale, con la primaria preoccupazione di soccorrere il ferito, e con gesti ampi ed impegnativi quanto necessario a trasportare di peso all'esterno un corpo pesante e dolorante.

Non vi è nessuna sicurezza che essi abbiano rispettato le originarie posizioni dei tre bossoli, ed è anzi estremamente probabile che taluno di essi sia stato urtato dalle affrettate pedate dei primi soccorritori ed anche spinto all'esterno (seppur di poco) del locale.

Nè è prova il frammento di osso individuato con la lettera Q, che, come prima rilevato, appare sporcato da fili di paglia che, verosimilmente, furono trasferiti da uno scarpone dei soccorritori, a cui erano

O DELL'ASSASSINO!

LLT

appiccicati (v. per un caso analogo lo stivale di Fadda Gesuino nella foto n.12) al frammento osseo ancora umido, forse calpestato dallo stesso soccorritore.

Manca dunque la prova che la posizione dei bossoli registrata dalle fotografie coincida con quella da loro occupata subito dopo la esplosione dei colpi.

Non può quindi dedursi da quell'ultima posizione di quiete così precise argomentazioni come quelle esposte dalla difesa.

Esse, del resto, trovano opposizione anche nella valutazione delle dinamiche che portarono il Pusceddu a riversarsi, in seguito al colpo, sulla branda.

Appare arduo prospettare che il corpo del Pusceddu, ucciso all'istante dal colpo sparato contro la parte anteriore sinistra del collo, dall'avanti all'indietro, dal basso in alto, da sinistra verso destra possa aver ruotato, facendo perno fisso sulla gamba destra, per poi ricadere, non di fianco, ma riverso, sulla branda.

Non è stato rilevato, alle spalle del Pusceddu, (qualora egli avesse occupato la posizione voluta dalla difesa), alcuna macchia di sangue, od altra sostanza organica che molto presumibilmente avrebbe dovuto esser proiettata per effetto del colpo, prima ancora che il corpo ruotasse, come si vuole, verso la propria destra.

Non vi è, nella presunta posizione antecedente all'asserita rotazio

BPA?
LGM

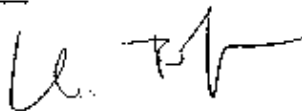
ne, alcuna macchia di sangue nemmeno innanzi al corpo della vittima, macchia che, per esser gocciolata quando ancora il corpo era in piedi, sarebbe dovuta esser fuoriuscita nei primissimi istanti dopo il colpo, e che sarebbe tale dunque da fotografare la posizione assunta dal Pu sceddu nell'attimo dell'esplosione.

Mentre tali macchie si rilevano molto chiaramente nelle foto 47, 48, 49 ai piedi del Pusceddu ormai riversò, a testimonianza che la sua po-
sizione, all'atto dell'esplosione era eretta, ma già con le spalle al-
la branda su cui poi cadde riverso.

Sicchè appare più convincente ritenere, conformemente alla deposizio-
ne del Pinna, che il Pusceddu fosse dietro l'anta sinistra della porta
(per chi entra,) in piedi, o quasi, con alle spalle la branda su cui
poi si riversò.

D'altra parte, la posizione riversa appare coerente alla spinta im-
pressa al corpo dalla fucilata (appena ammortizzata dalla rotazione del
capo verso destra).

Essa appare inoltre coerente con le imponenti macchie di sangue e
di sostanza organica impresse sul muro alle spalle del Pusceddu, contro
il quale costui fu spinto dalla fucilata per poi scivolare (lasciando
la relativa ampia traccia di sangue sulla parete) sino alla posizione
definitiva documentata della fotografia in atti (v. fot. da 48 a 55
del sopralluogo 9.1.91).



E' dunque così provato che un'unica persona, impugnante l'automati
co cal.12 che espulse i cinque bossoli rinvenuti sul luogo, con deter
minazione e rapidità straordinaria fulminò prima i due Fadda, uccise
poi a bruciapelo l'incolpevole ed innocuo Pusceddu, e sparò due colpi
contro il Pinna, che lasciò, immobile e coperto di sangue, come morto.

Quindi, freddamente, chiuse l'alimentazione del generatore, tutte
le lampadine si spensero, e l'ovile cadde nel buio.

Per identificare l'autore di questi fatti il Pubblico Ministero de
duce, come prova, in primo luogo, la deposizione del Pinna, il quale,
prima con una ricognizione fotografica, poi con una ricognizione perso
nale attuata nella forma dell'incidente probatorio, ed infine con reite
rate dichiarazioni in dibattimento, ha indicato in Zuncheddu Beniamino
l'autore dei fatti.

Il riconoscimento è fortissimamente contestato dalla difesa, che de
nuncia la sua tardività, e l'influenza esercitata sul Pinna da una pe
netrante opera di persuasione asseritamente svolta da un inquirente,
l'ufficiale di polizia giudiziaria sovrintendente Mario Uda.

Entrambi gli argomenti appaiono seri, e meritano un accurato appro
fondimento.



Il primo rilievo si fonda sul dato di fatto che, sin dal momento in cui il Pinna, appena soccorso, viene trasportato verso l'ospedale in autoambulanza, al mar. CC. Calabrese, che, salito a bordo, lo interroga, riferisce una serie piuttosto accurata di dettagli. In particolare descrive l'aggressore come alto circa m. 1,80, robusto, con un giubbotto alla coreana color bianco (poi corregge il bianco in beige, che, per lui, sarebbe la stessa cosa) scarponi con il riporto; ma con una calza da donna sul capo che ne nasconde il viso.

Tale ultimo particolare lo ripete anche in successive versioni alla polizia giudiziaria ed al magistrato, (sino a quando, a circa un mese, dal fatto, chiede, tramite l'Uda di essere reinterrogato dal Pubblico Ministero, al quale poi rivela che, in realtà, l'uomo non era travisato. In quella stessa occasione, presa visione di 17 fotografie, riconosce la immagine dell'assassino in quella di Zuncheddu Beniamino.

E' quindi, legittimo, ed anzi doveroso, interrogarsi sulle ragioni di queste opposte versioni sull'essenziale circostanza dell'identificazione dell'aggressore, e se il teste abbia veramente mentito la prima volta, ed affermato il vero la seconda, o, per avventura, l'inverso.

. Per la verità, la stessa difesa ha escluso che il Pinna abbia deli



35

beratamente accusato lo Zuncheddu sapendolo innocente.

E tale rilievo non può non condividersi, perchè, così facendo, avrebbe lasciato quello che ai suoi occhi era il vero colpevole tuttora libero di portare a termine l'opera rimasta incompiuta a Cuile is Coccus, e, alla prossima occasione, ripetere contro di lui l'azione di ucciderlo, creando per di più un nuovo nemico, con tutti i suoi amici e parenti, in colui che, falsamente avrebbe accusato.

Tale opera sarebbe talmente antieconomica da apparire assolutamente irrealistica.

Ma, aggiunge la difesa, pur non conoscendo, per scienza diretta, la identità dell'aggressore, il Pinna ne avrebbe appreso identità e fattezze dal sovrintendente Uda, che, convintosi grazie alle sue fonti confidenziali ed alle sue indagini della responsabilità dello Zuncheddu, avrebbe riservatamente ma insistentemente comunicato le sue convinzioni al Pinna.

E costui, persuasosi della bontà di quelle argomentazioni, e convintosi che solo una sua accusa formale avrebbe potuto consentire la punizione del colpevole, sarebbe tardivamente giunto alla determinazione di scendere personalmente in campo, rafforzando l'accusa con un riconoscimento.

L'argomento si appoggia sul dato, non controverso, secondo cui l'Uda ebbe, sin dai primi momenti, frequenti contatti sia con i familiari del

Uda

Pinna che con costui, che appariva a quello reticente, e perciò che era incoraggiato a dir la verità.

La difesa rileva, perfino, che l'Uda, nell'informativa del 9 febbraio, rivela la sua persuasione sulla colpevolezza dello Zuncheddu, dimostrando così la possibilità per lui non solo di spinger il Pinna a dire la verità, ma di indirizzarlo verso quella che egli riteneva esser la verità.

Tale assunto, ancorchè estremamente suggestivo, non va tuttavia esente da alcuni preliminari rilievi critici.

Esso, infatti, è interamente fondato sul non controverso dato di fatto d'una assidua frequentazione di un inquirente con il Pinna, e con l'opera, di per sè doverosa, svolta dal primo, per indurre l'altro a dire la verità.

Ma da tale dato di fatto si inferisce, con procedimento deduttivo, l'ulteriore conclusione che l'Uda avrebbe influenzato il Pinna sino a determinare il contenuto delle sue deposizioni.

Appare subito evidente che tale procedimento deduttivo è talmente equivoco da non poter escludere conclusioni di valenza anche contraria.

Da quel presupposto di fatto potrebbe infatti dedursi, con eguale attendibilità logica, che il Pinna, sin dall'inizio a conoscenza della identità, o delle fattezze dell'aggressore, da lui in realtà visto in volto, ma timoroso di rivelarlo ufficialmente, lo avrebbe fatto confi

denzialmente all'Uda, approfittando della sua assidua presenza.

Autore della persuasione accusatoria dell'Uda potrebbe dunque ipotiz-
zarsi esser stato proprio lo stesso Pinna, che, più tardi, resosi con-
to dell'inutilità processuale della confidenza, sarebbe giunto, per con-
sentire la punizione del colpevole, ad un formale riconoscimento, di
assoluto rilievo processuale.

Sicchè, la possibilità di conclusioni di segno fra loro opposto, de-
ducibili con eguale attendibilità dal medesimo dato di fatto, esclude
dallo stesso ogni concreta rilevanza probatoria, e riduce le considera-
zioni difensive a mere ipotesi di sospetto.

Inoltre, la tesi difensiva, che riconosce al Pinna la buona fede nel
momento in cui accusa lo Zuncheddu, non sfugge ad ulteriori rilievi di
contraddizione logica.

Se infatti, come è stato osservato, il Pinna non potrebbe esser ac-
cusato di calunnia, giacchè accusa taluno che egli sa non innocente,
ma colpevole, egli potrebbe certo accusarsi di falsa testimonianza, poi-
chè avrebbe comunque affermato il falso, attestando di aver, contraria-
mente al vero, visto in viso, e riconosciuto, l'autore del fatto. E ta-

le annotazione non è meramente formale. Il Pinna, infatti, è apparso
dotato di una personalità ben strutturata sia sotto il profilo logico
che morale.

Non sarebbe potuto sfuggire alla sua coscienza la sostanziale diffe-

CHIEDERE
CASELLARIO

U71

renza che passa fra un riconoscimento vero, ed uno falso, ancorchè giustamente mirato, e l'enormità della responsabilità assunta con tale immorale atto in rapporto ad un'accusa sanzionata con la massima pena dell'ergastolo. Dovrebbe quindi giungersi ad un giudizio di sostanziale mala fede del Pinna, che nemmeno la difesa ritiene di poter formulare.

Tuttavia, le preoccupazioni prospettate dalla difesa, comunque dimensionate, accentuano le ordinarie esigenze di verifica della genuinità della prova, e spingono a sottoporre il riconoscimento attuato dal Pinna alla più severa delle verifiche.

Sebbene il Pinna sia profondamente coinvolto nei fatti, come vittima, e come sposo della figlia e sorella di due altri uccisi, deve rilevarsi che egli, del tutto estraneo all'ambiente pastorale, non aveva mai avuto rapporti, prima, con Beniamino Zuncheddu, che non conosceva nemmeno.

Se dunque ci si astraie, per un attimo, dal sospetto, le cui dimensioni

Le 7/1

(34)

ni si sono prima identificate, di un'influenza degli inquirenti sul te
ste, resta da domandarsi per quale altra ragione che non fosse il rispet
to della verità, egli avrebbe dovuto scegliere, per accusarlo, lo Zun
cheddu.

E l'interrogativo acquista ancora maggior suggestione, se si confron
ta l'enorme peso di responsabilità implicato da un'accusa da ergastolo,
con la personalità del Pinna, che, attraverso il suo comportamento pro
cessuale ha evidenziato una genuinità di fondo, che ha indotto persino
la difesa a non dubitare della sua buona fede.

Nè va dimenticato che la deposizione del Pinna ha ricevuto in quasi
tutte le altre fasi del fatto, numerosi e significativi riscontri obiet
tivi, che hanno conferito al teste una patente di notevole attendibili
tà. L'ora del fatto, la sequenza degli avvenimenti, la visibilità all'in
terno dei locali, la posizione dell'assassino rispetto alle vittime, le
caratteristiche del fucile, la distanza dello stesso dal Pusceddu, per
sino il particolare del funzionamento del generatore, sono tutti detta
gli importanti che hanno trovato riscontro nelle ispezioni, negli accer
tamenti peritali, ecc.

Si accordano con tali premesse di personale attendibilità le giusti
ficazioni da lui addotte per il mutamento della originaria versione ac
cusatoria, e per il ritardato riconoscimento, che appaiono ragionevoli
e comprensibili.

U. R. J.

Egli infatti spiega che la mattina del 9 gennaio, quando lo interrogò sull'argomento per primo il mar. Calabrese, egli, immerso ancora in sentimenti di terrore maturati da quella notte trascorsa, ferito ed al buio, accanto ai cadaveri di tre amici, era combattuto tra il desiderio di aiutare gli inquirenti, ed il timore di spingere l'assassino, provocato da una sua immediata e diretta accusa, ad assumere urgentemente provvedimenti diretti a tacitarlo, reiterando prontamente l'azione omicida che, per uno straordinario gioco del destino, non aveva l'8 gennaio raggiunto lo scopo.

Per un verso, dunque, egli fornisce numerosi dettagli, non solo sui fatti, ma anche sulle caratteristiche fisiche (alto m.1,80, robusto) e sull'abbigliamento (giubbotto bianco-beige con il collo alla coreana, scarponi con risvolto) dell'aggressore, idonei ad aiutare le indagini, e, per l'altro, afferma che quello era travisato con una calza da donna in filata sul capo e che copriva il suo viso.

Spera così, egli spiega, che l'assassino, contro cui egli non porta la più importante delle prove possibili, non senta l'esigenza di reiterare l'attentato, per farlo tacere per sempre.

Aggiunge il teste che tale primo atteggiamento subisce, attraverso ripensamenti sofferti e forti depressioni, una radicale revisione sotto la esigenza morale di contribuire alla ricerca della verità per un così effettato delitto, ma anche per essersi reso conto che l'assassino, che sapeva

RICHIESTA
A
ZUCCHETTI

U 31

di esser stato riconosciuto dal sopravvissuto, avrebbe sempre temuto una sua, anche confidenziale, delazione (od altre forme di privata vendetta), e sarebbe comunque stato spinto da tali gravissimi timori ad eliminare, uccidendo, il residuo ma gravissimo pericolo di esser chiamato a pagare la sua colpa.

Tali considerazioni, che delineano una situazione che si armonizza bene con la non controversa e riconosciuta personalità del teste, rendono sufficientemente plausibili le ragioni della mutata versione dei fatti, ed il ritardo nel riconoscimento.

La deposizione del Pinna appare dunque, per tali ragioni, intrinsecamente e soggettivamente attendibile.

Essa, inoltre, è sostenuta da una ulteriore serie di riscontri logici, che ne avvalorano, in forma decisiva, l'efficacia probatoria.

E' in primo luogo provato che, se l'assassino non fosse stato travisato, esisteva nei fatti l'oggettiva possibilità, per il Pinna, di vederlo in viso, e di avere il tempo per memorizzare i particolari.

L'ispezione dei luoghi compiuta nel dibattimento, per di più di giorno, ha incontrovertibilmente dimostrato che all'aprirsi della porta separante il primo dal secondo locale, ove Pinna e Pusceddu s'erano rifugiati, la

UOP

luce della lampadina della c.d. cucina, (che era all'atto dell'ispezione ancora quella funzionante al momento del fatto), da 100 candele, e moderatamente ricoperta, come all'epoca dei fatti, da polvere, proiettava all'interno del secondo ambiente, sino ad allora immerso nel buio, un fascio di luce illuminante quasi l'intera metà (a destra per chi entri) del vano, tanto intensa da consentire la percezione di ogni dettaglio.

La posizione che l'assassino occupava nel locale, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal Pinna, che il Collegio ritiene rispondente al vero, ma anche secondo quella alternativamente prospettata dalla difesa, era all'interno della zona illuminata, e consentiva alla luce di porre in piena evidenza i lineamenti del suo volto, e le caratteristiche del suo abbigliamento.

Nel tempo trascorso dall'assassino ad ordinare ai due di uscire, ad ascoltare le implorazioni del Pusceddu, e ad esplodere contro costui il colpo, al Pinna fu consentito di interiorizzare, con la straordinaria vivezza che i momenti essenziali della vita stimolano in chi li stia vivendo, tutti i numerosi dettagli che ebbe poi modo di raccontare.

E se è vero che, come assume la difesa, l'emozione filtra e soggettivizza la percezione d'un testimone, ben diverso è, secondo scienza ed esperienza, lo stato psicologico di chi non come testimone, ma come protagonista, viva, in pochi attimi, un'avventura che ponga in gioco la sua sopravvivenza.

u B1

777
In tali evenienze infatti, fuori dalla passività del ruolo di testimone, tutte le risorse dei sensi e dello spirito subiscono una istantanea stimolazione e potenziamento, consentendo di memorizzare dettagli e sequenze vissuti anche per centesimi di secondo.

Il Pinna, dunque, aveva il tempo e la possibilità di vedere il viso dell'assassino, se costui non fosse stato mascherato.

È la ricchezza di particolari ricordati dal teste, lungi dall'apparire inverosimile, si traduce invece in un ulteriore sintomo di attendibilità.

Ma, e ciò appare, a giudizio del Collegio, decisivo, esiste fra il comportamento dell'assassino, e l'ipotesi che egli fosse travisato, una contraddizione talmente insanabile da condurre alla convinzione che l'aggressore avesse agito a viso scoperto.

Deve in proposito premettersi come sia del tutto incontroverso in causa che l'azione dell'agente sia stata premeditata.

La causale, di cui si dirà dopo, offre un potente argomento a sostegno di questa tesi.

Ma il semplice fatto che una persona deliberi di recarsi, in tempo di notte, in un luogo sperduto, armato di fucile, e consumi poi una strage degli unici frequentatori del sito, offre argomenti inoppugnabili per so

W.T.V.

stenere che la risoluzione di quel proposito sia stata raggiunta da tempo, abbia dato luogo ad una elaborata programmazione dell'azione e sia stata costantemente mantenuta sino a condurre l'autore alla consumazione del fatto.

Nell'ambito di tale prospettiva, deve inserirsi la valutazione d'un dato di fatto di fondamentale rilevanza, costituito dal comportamento tenuto dall'autore, che procedette alla uccisione di tutte le persone presenti nell'ovile.

Tale dato, confrontato con tutte le possibili causali del fatto, conduce al medesimo risultato: l'autore non poteva essere mascherato. Al contrario, egli aveva necessariamente agito a viso scoperto. !!!

Deve infatti rilevarsi che il travisamento, (che in verità appare nella specie di per se stesso improbabile, giacchè nei delitti d'ambiente agro pastorale sardo esso si attua piuttosto con un cappuccio, che con la più metropolitana calza maglia), ha comunque dei costi operativi per chi agisce.

Esso, specie di notte ed in campagna, diminuisce la visibilità, la percezione auditiva, ed in genere la sensibilità di chi agisce, e deve essere usato quindi solo quando è strettamente necessario.

Se dunque si ricorre ad esso, deve esservi una ben precisa esigenza operativa.

Essa non può che essere, com'è ovvio, quella di proteggere la propria

L. G. B.

(140)

identità dal riconoscimento di eventuali testimoni del fatto, che quindi si presume sopravvivano allo stesso.

E' dunque clamorosamente incongruo che un individuo, mascherato, proceda all'eliminazione di tutti i testimoni del suo crimine.

Di tale incongruenza occorre trovare una ragione.

Potrebbe, in prima analisi, affermarsi che l'assassino abbia nella specie eliminato tutti i presenti per timore di loro immediate o future rappresaglie.

Si potrebbe, infatti, ipotizzare che l'assassino, allarmato dal grido del Pusceddu che incitava Giuseppe Fadda a prender il fucile, avesse temuto di allontanarsi, dopo il primo omicidio, senza aver prima eliminato chi, armatosi, avrebbe potuto inseguirlo ed aggredirlo in condizioni per lui non più favorevoli.

Ma tale ipotesi deve esser scartata.

L'assassino, in nessun momento dell'azione, ha mai dimostrato di temere una simile evenienza.

Egli infatti, se avesse avuto quel timore, dopo il primo colpo a Gesuino Fadda, udita l'allarmante esortazione del Pusceddu, avrebbe avuto il tempo di allontanarsi, rigettandosi nella forra circostante e nel buio, sicuro di far perdere le sue tracce anche al più abile degli inseguitori, prima che costoro avessero impugnato le armi e si fossero gettati all'inseguimento.

U. R. f.

Al contrario, discendendo, dopo la uccisione di Gesuino, verso l'ovile, dimostrò di non temere che Giuseppe, (che vide solo quando egli sbucando fra l'auto del Pinna e l'angolo del casolare era a circa dieci metri da lui) eventualmente armato di quel fucile a cui aveva fatto riferimento il Pusceddu, lo sorprendesse nel corso della sua discesa.

Ed ancor più non mostrò alcuna paura di esser sparato quando, aprendo con un calcio la porta del secondo locale, accettò di esporsi, prima ancora di individuare il suo nemico da colpire, alla vista di chi fosse all'interno, egli alla luce, gli altri al buio in posizione a lui non nota, ed eventualmente armati di un fucile spianato verso la porta, pronti a sparare appena quella venisse aperta.

Deve quindi riconoscersi la necessità di abbandonare quest'ipotesi.

Nel procedere all'ulteriore approfondimento scaturito dalla su esposta incongruenza, deve confrontarsi lo spietato ed esplicito dato di fatto costituito dalla deliberata eliminazione di tutti i presenti nell'ovile con le possibili causali del fatto.

Suggerisce la difesa che una banda di sequestratori abbia prima minac
ciato e poi sterminato i testimoni della loro frequentazione di quelle
plaghe.

La tesi è del tutto sfornita del ben più piccolo riscontro, ed è dunque del tutto ipotetica.

Tale causale tuttavia, implicando la pianificazione dello sterminio

L.L. TR/V

(4)

di tutti i presenti nell'ovile, avrebbe reso del tutto superfluo il pesante costo del mascheramento.

La certezza dell'eliminazione di tutti, infatti, avrebbe reso inutili la precauzione di un mascheramento che avrebbe presupposto invece la sopravvivenza di testimoni.

Eguali conclusioni si raggiungono ove dovesse darsi peso a quanto suggerito dalla deposizione di Uda Luciani, che testimonia di oscure minacce dirette ad allontanare definitivamente dall'ovile tutti i suoi occupanti.

Anche nel caso che quelle minacce fossero state attuate, il deliberato proposito di sterminare tutti i frequentatori dell'ovile avrebbe escluso dalla programmazione del fatto il ricorso ad un mascheramento, reso inutile dall'assenza, programmata ed attuata, di sopravvissuti.

Resta il confronto con la causale che la Corte ritiene accoglibile, costituita, come ampiamente di dirà in seguito, dalla necessità di vendetta e rappresaglie verso i Fadda, sorta in rapporto ad un contrasto di interessi pastorali facenti capo al contiguo ovile collettivo di Masoni scusa.

Tale causale circoscrive l'interesse dell'azione all'uccisione dei Fadda. Raggiunto, con l'uccisione dei primi due, questo scopo, l'omicida, non intimorito dalle armi dei sopravvissuti, e travisato in modo da non esser riconosciuto dagli altri frequentatori dell'ovile non coinvolti nella contesa, avrebbe potuto lasciare, senza timori, il teatro dei fatti.

Uda Luciani

Egli, invece, in contrasto con le esigenze della causale, e benchè,
secondo le ipotesi, reso irriconoscibile dalla calza maglia, procede ed
uccide anche gli altri due, sino ad allora sopravvissuti all'omicidio
dei Fadda.

Dalla insanabile contraddizione insita in tale ultimo rilievo, e per
le conseguenze che debbono trarsi dalle precedenti considerazioni, deve
dedursi, in termini di univoca sicurezza, che l'agente non poteva che es
sere privo di maschera, a viso scoperto.

Nelle prime due eventualità, l'oneroso travisamento era reso del tutto
superfluo dalla programmata eliminazione di tutti i presenti.

Nella terza prospettiva, che si ritiene, per quel che si dirà, provata
mente aderente alla realtà dei fatti, la necessità di andare oltre la eli
minazione dei Fadda, non può esser stata dettata che dalla urgenza di eli
minare testimoni capaci di identificare l'autore dei crimini.

Necessità conseguente alla condizione di mancato travisamento che ave
va reso, agli occhi dell'agente, concretamente probabile il suo riconosci
mento da parte degli altri occupanti dell'ovile.

L'argomento è reso più penetrante dal rilievo che l'assassino, forse
per un'imprevista interferenza nel piano programmato, dovette temere.,
allorchè udì quel grido di allarme del Pusceddu, che rivelava come quello
avesse non solo udito, ma anche visto quanto era accaduto a Gesuino Fad
da, di esser stato scoperto e magari riconosciuto.

2-7/5

(42)

Timore capace di suscitare in lui una subitanea risoluzione che, modificando alcune modalità del piano premeditato, lo indusse, con improvvisa e straordinaria determinazione, a deliberare l'eliminazione non solo dei designati bersagli, ma anche di tutti gli altri che, con la loro testimonianza, avrebbero potuto riconoscerlo ed accusarlo.

Non può dunque sfuggirsi, nemmeno in tale prospettiva, alla necessità di ritenere che, dall'obiettivo dato di fatto dell'eliminazione di tutti i presenti nell'ovile, discenda, con univoca sicurezza, la certezza che l'autore del fatto abbia agito a viso scoperto.

Da tale conclusione si ricava una decisiva conferma della genuinità del riconoscimento operato dal Pinna.

Egli, che, come s'è detto, s'era trovato nella oggettiva possibilità di vedere l'autore del fatto, che agiva a viso scoperto, lo vide effettivamente in viso, per un tempo sufficiente a memorizzare, con la vivezza tipica dei momenti tragici, le sue fattezze.

Falsa, ed indotta dalla paura, era dunque la prima versione.

Vera, ed intimamente nota sin dal primo momento, era la seconda, esposta nei successivi riconoscimenti.

Essi, la cui reiterazione non può considerarsi automatica, ed inconsueta

tr

pevole ripetizione d'una decisione assunta in origine, e non più discussa, sono invece, necessariamente ogni volta, occasione di rivisitazione delle ragioni, della memoria e della morale, che li determinarono.

La loro ripetizione, dunque, è ulteriore motivo di attendibilità.

Tali rilievi non possono essere significativamente posti in dubbio dal fatto che nella prima descrizione dell'imputato il Pinna ne indicò la altezza in m.1,80, mentre lo Zuncheddu è alto circa m.1,70.

Appare evidente che l'impressione lasciata dall'assassino, specie guardato ultimamente da una posizione raccolta e dal basso in alto, può rendere accettabile una simile imprecisione, senza per questo dover revocare in dubbio gli ulteriori relevantissimi elementi, usciti indenni da una verifica attuata da più direzioni.

Ha inoltre allegato l'imputato una aplasia muscolare dell'arto superiore destro, ed un conseguente mancinismo, che la difesa ha opposto per affermare in generale l'inidoneità del prevenuto all'uso del fucile, e per contestare la veridicità del riconoscimento effettuato dal Pinna,

10th

(43)

che aveva descritto l'assassino nell'atto di impugnare il fucile secondo il costume d'un destrimane, e cioè con la destra sul grilletto dell'arma.

L'argomento difensivo non ha trovato il supporto del responso del perito nominato in dibattimento.

L'illustre ortopedico investito del quesito ha infatti riconosciuto una aplasia sub totale del muscolo gran pettorale, una ipoplasia, di grado modesto, dei muscoli trapezio e gran dentato di destra, ed una diminuzione sensibile della massa muscolare di tutto l'arto superiore destro.

Tuttavia, ha escluso che tali malformazioni possano aver precluso l'uso del fucile.

La conclusione è non controversa, poichè, il non meno illustre consulente di parte ha convenuto con essa, limitandosi a precisare che per un individuo affetto da quella malformazione, un impegno rapido del fucile è più difficile con la destra che con la sinistra, di modo che l'attitudine ad imbracciare diventa più facile con l'arto sinistro che non il destro.

Il perito ha inoltre precisato che, nel caso di Zuncheddu Beniamino, dovrebbe trattarsi d'un mancinismo non primitivo, ma secondario alla malformazione di cui s'è detto.

In tali casi, l'organizzazione dell'attività degli arti superiori avviene non già sotto l'influenza del predominante emisfero destro del cervello (come capita nei mancini primitivi) ma secondo schemi partico

2.27/5

lari, costruiti dalla esperienza soggettiva, e dunque diversi da soggetto a soggetto.

Ha inoltre spiegato il perito che, nell'uso del fucile, l'arto dominante assolve alla funzione cinetica, e quindi fa muovere il grilletto, mentre l'impiego della forza è deputato all'altro. Ciò spiega perché il destrimane, normalmente, impugna il fucile ponendo la destra al grilletto, e la sinistra per sostenere l'arma.

Potrebbe dunque inferirsi, addirittura, che nel mancino non primitivo, ma indotto da un minor vigore della destra, la sinistra possa egualmente esser utilizzata per sostenere l'arma, (che è il gesto, fra i due, che richiede maggior forza), mentre la destra, chiamata a svolgere un'azione di sola destrezza, e non influenzata dalla prevalenza dell'emisfero cerebrale destro, possa agevolmente destinarsi a far funzionare il grilletto.

Neppure sotto tale profilo dunque, può giungersi ad una significativa critica di un importante settore della deposizione del Pinna.

Il procedimento, qualificato dalla presenza di una prova diretta, quale la deposizione di un testimone oculare seguita dal riconoscimento dell'autore del fatto, non può considerarsi indiziario.

U. R. J.

(44)

Ciò ha reso opportuno procedere, innanzi tutto, con l'analisi di quella prova, e non rende essenziale l'indicazione di una causale, come è solita invece pretendere la giurisprudenza, nei procedimenti indiziari.

Tuttavia, nella specie, l'indagine sulla causale appare grandemente utile, non solo perchè consente l'inserimento del fatto in un preciso contesto ambientale, che conferisce ulteriore attendibilità alle dichiarazioni del Pinna, ma perchè permette inoltre di reperire ulteriori motivi di collegamento dello Zuncheddu ai fatti contestatigli.

Fra i documenti di Fadda Gesuino, rintracciati dai familiari dopo la sua morte, furono rinvenute due copie di identico contenuto, l'una scritta da mano diversa da quella del Fadda, l'altra dattiloscritta, rispettivamente datate 27 e 28 luglio 1989, nelle quali il Fadda, citando un provvedimento del Commissario Regionale per gli usi civici della Regione Sarda del 27.12.1988 che lo autorizzava al pascolo nella "cussorgia" di Cuile is Coccus, denunciava che un gregge di circa mille capre, un centinaio di pecore, ed "un vistoso branco di bovini" facenti capo al l'ovile di Masoni Scusa, superava giornalmente i confini della cussorgia, invadendone il territorio.

I proprietari dei caprini ed ovini erano indicati in Pisu Armando,

12.7.

Aledda Antonio, e Mucelli Salvatore, quelli dei bovini in Zuncheddu Antonio e Zuncheddu Giuseppe, tutti di Burcei.

Poichè la grave siccità di quegli anni rendeva eccessivo il carico di bestiame in quella zona, chiedeva provvedimenti urgenti, per "ristabilire l'ordine" ed eliminare "gli abusi, prima ancora che vengano a verificarsi possibili deterioramenti nella zona".

I documenti furono dai familiari consegnati agli inquirenti che, nonostante ricerche non si sa quanto accurate, non riuscirono a trovare traccia del relativo procedimento presso i competenti uffici.

Tuttavia essi valgono a rivelare una preoccupazione dei Fadda, in relazione ad una precisa situazione descritta nei suoi termini essenziali.

La circostanza ha del resto trovato non controverso riscontro nelle acquisizioni testimoniali.

Dalle dichiarazioni testimoniali dei familiari dei Fadda, di Pinna Luigi, Uda Luciano, Melis Paolo, ma anche di Aledda Antonio, Mucelli Salvatore, Zuncheddu Paolo, Zuncheddu Giuseppe ed Efisio, ed altri, si apprende, con certezza, che il bestiame, caprino, ovino, e bovino, posseduto da alcuni ben individuati allevatori facenti capo all'ovile collettivo di Masoni Scusa, (compreso nel territorio del comune di Sinnai, ma occupato da abitanti di Burcei) sconfinava, invadendo un territorio pacificamente riconosciuto nella disponibilità dei Fadda (che erano abitanti di Sinnai, ed operanti nel territorio di tale comune), contro la volon

Luigi

(45)

tà di costoro.

Tale fatto, tuttavia, aveva assunto connotati di particolare gravità.

Esso, infatti, non era sporadico e casuale sconfinamento di alcuni capi, addebitabile a negligenza del custode.

Al contrario, esso si verificava sistematicamente, con largo numero di capi, e con l'apparente consenso dei proprietari.

Come si desume, inequivocabilmente, dai fatti che si esamineranno in seguito, frequenti episodi di sconfinamento si erano verificati mentre i proprietari del bestiame, o loro amici che avrebbero potuto preoccuparsi di evitarlo, erano nei pressi.

L'accadimento dunque, per tali ultimi suoi connotati, cessava di essere un episodio casuale, per consuetudine tollerato, siccome insignificante, dal costume degli allevatori, ma assumeva il significato di contestazione, di fatto, della disponibilità di quel territorio vantata dai Fadda, ed insieme, come accade in tali frangenti, di offesa verso l'identità sociale dei titolari del diritto sul territorio.

Ed infatti, vi sono prove indubbe di una forte tensione che, a partire dal 1988-1989, monta progressivamente, sino al punto di non ritorno.

Dalle deposizioni di Melis Paolo, Uda Luciano, Aledda Antonio, Mucelli Salvatore, Mulas Cristoforo, Zuncheddu Paolo, Giuseppe ed Efisio, oltre che da quelle del Pinna e dei familiari delle vittime, si evince che i Fadda, per allontanare il bestiame altrui passato all'interno dei

U. M.

loro confini, avevano dapprima utilizzato cani addestrati e feroci che, nello scacciare il bestiame, ne azzannavano le gambe, ferendolo, e danneggiando spesso gravemente i capi più giovani e più deboli.

Tale condotta, secondo le consuetudini notorie del mondo pastorale sardo, era certamente grave perchè non si limitava a perseguire lo scopo esclusivo, riconosciuto lecito, di proteggere il proprio pascolo, ma conteneva un qualcosa in più, costituito dalle lesioni al bestiame altrui, che proprio per esser ulteriore, rispetto ai fini economici-sociali della azione, doveva intendersi come offensivo verso i proprietari del bestiame.

Offesa, a dire il vero, che sembra esser diretta a contrastare analoghi opposti contenuti espressi, come s'è detto, dalla sistematicità intenzionale dello sconfinamento.

Le medesime fonti testimoniali provano che la reazione a tale condotta era di pari natura, ma di grado sempre più elevato.

I cani vennero trovati, sembra più di una volta, uccisi, ed almeno una volta, impiccati, dopo esser stati sparati, ad un albero.

L'uccisione dei cani è, nel mondo pastorale, un gesto che unisce all'eliminazione della più valida delle sentinelle, utile per chi vuol offendere, l'intenzione di inviare un avvertimento massimamente minaccioso, a cui sogliono poi seguire, se non si sottostà alla minaccia, vie di fatto in danno delle persone.

E tale messaggio era, nella specie, ancor più univoco poichè i cani,

U Rf

(46)

dopo esser uccisi, erano stati (con gesto non essenziale all'eliminazio
ne delle bestie, e perciò solamente simbolico) anche impiccati.

Sembra superfluo notare che l'imputazione di tali atti va fatta a quel
li, fra tutti, che solo risentivano del danno, e dell'offesa, provocata
dall'uso dei cani, e dunque agli allevatori di Masoni Scusa, con i distin
guo e le precisazioni che si faranno oltre.

Ma, nonostante l'elevatissimo contenuto minaccioso di tali eventi, i
Fadda, con grande ardire e determinazione, non solo non vi fanno acquie
scenza, ma persistono nel perseguimento del loro proposito, con mezzi
che aggravano ancor più il livello della contesa.

Infatti, non disponendo di cani, essi ^{più} decidono di allontanare il be
stame altrui sparandogli contro colpi di fucile caricato a pallini.

Melis Paolo, Uda Luciano, Aledda Antonio, Mucelli Salvatore, Mulas
Cristoforo, Zuncheddu Paolo ed Efisio testimoniano tutti di aver visto o
udito dire che i Fadda impiegavano tale metodo (che Mulas Cristoforo de
finisce, eufemisticamente, poco corretto), non curando che in tal modo,
il bestiame poteva subire danni che, talvolta, lo avevano condotto addirit
tura a morte.

Tali metodi conducevano sicuramente ad ottenere il risultato di allon
tanare il bestiame.

Ma contenevano, in più, il gravissimo significato non solo di restituzio
ne di una offesa ancor più grave di quella ricevuta, ma, addirittura, di
sfida.

LC TV

Sfida che raggiungerà una altissima tensione quando Giuseppe Fadda, sorpreso a sparare contro le vacche, sarà ammonito, con le dure parole di cui si dirà, da Beniamino Zuncheddu. Ed egli, con dura freddezza, continuerà a sparare.

L'imputato appartiene all'ambiente che fa capo all'ovile di Masoni Scusa, ed è direttamente e gravemente coinvolto nel gravissimo contesto di cui s'è detto.

Egli ha infatti in passato posseduto o custodito bestiame che faceva capo, in estate, all'ovile di Masoni Scusa, e, sino al 1991, vi tiene ai cuni maiali, a cui accudisce personalmente.

Uda Luciano testimonia di averlo visto transitare, anche in tempi di poco antecedenti i fatti per cui è giudizio, a bordo del suo vespero rosso, sulla strada di montagna da cui si diparte la breve diramazione che conduce a Cuile is Coccus dei Fadda.

Sebbene Pisu Armando affermi di non aver particolari legami di amicizia con Beniamino Zuncheddu, Pisu Piero afferma che essi erano sempre insieme, e frequentavano insieme gli stessi bar.

E Pisu Armando dichiara che egli frequenta ogni anno l'ovile di Maso ni Scusa, da maggio a settembre.

U T R

(42)

Il giorno prima del suo arresto, l'imputato è in compagnia di Mulas Francesco, che, pochi giorni dopo il fatto è identificato, con altri, nell'ovile di Pisu Armando.

Sicuramente nell'estate 1989 (v. dep. Zuncheddu Efsio ed altri), ed inoltre, secondo una delle versioni di Melis Paolo, anche nell'estate 1990, egli è nelle campagne di Cuile is Coccus, accanto a Pisu Armando, mentre le vacche dei suoi parenti Zuncheddu sconfinano entro la cussorgia dei Fadda.

E, come testimonieranno Saddi Palmerio e Saddi Luigi, Pisu Armando li interpellava, per ricostruire i movimenti dello Zuncheddu il giorno degli omicidi, in modo da raccogliere elementi per il suo alibi.

Egli pascola le proprie capre, in località Perduronu unitamente a quelle di Pisu Armando su terreni in parte di costui, ed in parte da lui affittati, e si trova con lui la mattina, e, come si dirà, sino alle 17,45 circa, del giorno 8 gennaio 1991.

A causa di contrasti per questioni di pascolo, Pisu Armando, come testimonia, fra l'altro, Mulas Cristoforo, è in pessimi rapporti con Fadda Gesuino, con il quale giunge ad avere una vera e propria colluttazione.

Inoltre, Zuncheddu Beniamino è legato da parentela con Zuncheddu Giu

W F/T

seppe ed il di lui figlio Efisio, rispettivamente suoi cugino primo e nipote, che sono proprietari di bovini che fanno ogni anno capo a Maso ni Scusa.

Con costoro sente forte solidarietà se, come si dirà oltre, decide di intervenire a loro sostegno, in occasione del minaccioso confronto che oppose Zuncheddu Efisio con i Fadda padre e figlio, nelle campagne di Cuile is Coccus, di cui testimonia Zuncheddu Efisio all'udienza del 16.10.1991.

E' dunque provato che l'imputato ha tenuto, e mantiene, a Masoni Scusa bestiame di sua proprietà, che ha accudito, ed accudisce, personalmente.

E' provato che è parente, amico, e solidale con proprietari di bovini custoditi, d'estate, a Masoni Scusa, e protagonista, con altri, dei sistematici sconfinamenti nella cussorgia di Cuile is Coccus.

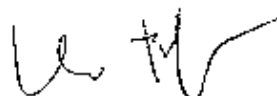
E' provato che egli è amico e solidale con Pisu Armando, che frequenta costantemente, ogni anno, quell'ovile estivo, e che, oltre a partecipare al comune interesse di usare i pascoli oltre il confine di Cuile is Coccus, ha personali ragioni di avversione con i Fadda, con il maggiore dei quali ha, per motivi di pascolo, avuto uno scontro fisico.

u + f

Neill'ambito di tali molteplici rapporti di amicizia e solidarietà pa-
rentale, che legano Zuncheddu Beniamino agli allevatori di Masoni scusa,
emerge un suo preciso comportamento che lo contrappone personalmente
e direttamente ai Fadda, a cagione dei contrasti per gli sconfinamenti
di bestiame di cui s'è detto, e nel momento di più alto grado del conflit-
to.

A sostegno di questa affermazione, l'accusa deduce, in primo luogo,
la deposizione di Melis Paolo, che, dal settembre 1989, e poi nella sta-
gione dal marzo al settembre 1990, lavorò, quale aiutante, alle dipenden-
ze dei Fadda nell'ovile di Cuile is Coccus. Costui, udito nelle indagini
preliminari con incidente probatorio, e poi in dibattimento, ha innanzi
tutto confermato la sussistenza di contrasti fra i Fadda e gli allevato-
ri di Masoni Scusa, a cagione degli sconfinamenti abusivi del loro bestia-
me; l'uso dei cani, da parte dei Fadda, per allontanare il bestiame, il
ritrovamento dei cani uccisi, ed, una volta, anche impiccati (indicando
anche il luogo); l'uso del fucile da parte dei Fadda contro i bovini tro-
vati entro i loro confini, lo scontro fisico fra Fadda Gesuino e Pisu Ar-
mando, in occasione di uno sconfinamento di capre di quest'ultimo.

Ma, oltre a tale parte della vicenda che, per esser sostanzialmente



conforme ad analoghe accertate acquisizioni probatorie, è di fatto non controversa, egli riferisce un ulteriore avvenimento, suscitando forti critiche della difesa.

Ha infatti dichiarato che nell'autunno 1990, mentre si trovava nelle campagne di Cuile is Coccus insieme a Fadda Giuseppe, costui, armato di fucile, iniziò a sparare contro alcuni bovini che avevano sconfinato.

Comparve allora, ad una distanza da lui di circa 50-100 metri, un giovane alto circa 1,70 m., robusto ma non grasso, capelli lunghi e scuri, che urlando rimproverò il Fadda.

Ma poichè questi non se ne dava per inteso, quello gli gridò: "quello che stai facendo alle vacche, un giorno succederà a te".

Il Fadda, tuttavia, proseguì, indifferente, a sparare.

Ha aggiunto il teste nel corso dell'incidente probatorio che quel giovane, da lui mai visto prima, era un nipote di Pisu Armando (la circostanza verrà da lui corretta a seguito delle contestazioni dibattimentali) che aveva avuto modo di vedere, a bordo di un vespa nelle strade intorno all'ovile di Masoni Scusa, per alcune volte, dopo i fatti narrati.

Ha inoltre confermato che, presa visione durante la deposizione innanzi al P.M., di quattro fotografie, riconobbe in una di esse le sembianze di Zuncheddu Beniamino.

Riconoscimento poi confermato innanzi al giudice dell'incidente probatorio ed in dibattimento.

u b r

(169)

Ma nell'esame testimoniale dibattimentale, esauritasi la attività del la parte che lo aveva citato con la sola richiesta, subito accolta, di confermare quanto richiesto nell'incidente probatorio, il Melis, nel contro esame, ha assunto un comportamento esitante, timoroso e confuso.

Inoltre ha dichiarato di temere per la propria incolumità, come è del resto ovvio per un teste d'accusa in un processo per reiterati afferati omicidi, commessi in ambiente sardo-pastorale, di cui egli non cessa di far parte, e mentre si teme, a torto o ragione, che altri complici del l'imputato siano rimasti non identificati.

Nel procedere alla valutazione dei rilievi critici avanzati dalla difesa circa questa deposizione, appare opportuno iniziare da quelli apparsi, agli occhi del Collegio, di minor significato.

Il primo attiene alla circostanza seguente:

Nel verbale dell'incidente probatorio, e, come risulta dalle contestazioni, anche in precedenti deposizioni, il Melis identifica l'autore delle minacce, fra l'altro, con la qualifica di nipote di Pisu Armando, mentre, com'è pacifico, colui che poi individuò come l'autore delle minacce, e cioè lo Zuncheddu, non ha alcuna parentela con il Pisu.

Basta osservare, in proposito, che il Melis, che, com'è incontroverso,

U. M.

non conosceva, prima, lo Zuncheddu, avrebbe appreso, come del resto da lui dichiarato, tale qualifica parentale direttamente dal Fadda, al quale dunque dovrebbe essere rivolta ogni censura.

Se, invece, si volesse da ciò dedurre un errore d'identificazione compiuto dal teste, occorre rifarsi a quanto si dirà in seguito sull'attendibilità del riconoscimento.

Non diverse conclusioni debbono raggiungersi a proposito del possesso "mie", prima posto e poi negato innanzi alla parola "vacche", nella frase di minaccia rivolta, secondo la sua deposizione, a Fadda Giuseppe.

Anche in tal caso il Melis appare in palese contraddizione, quando nega che la frase di minaccia contenesse il possessivo, mentre nell'incidente probatorio, ed anche nella prima parte della sua deposizione dibattimentale, egli aveva riferito la identica frase, ma con quell'aggettivo.

Anche in tal caso sembra rivelarsi la preoccupazione di allineare la deposizione a circostanze (Zuncheddu Beniamino non ha mai posseduto bovini) che, a seguito delle precedenti udienze, erano diventate di dominio pubblico.

Ma dedurre da tali conclusioni che l'autore delle minacce sarebbe stato non lo Zuncheddu, ma uno dei proprietari del bestiame, sembra eccessivo.

E' quindi più semplice spiegare il dettaglio ipotizzando che l'autore delle minacce, al Melis prima sconosciuto, si comportava, ai suoi occhi, uti dominus, e che questa interiore presupposizione, forse anche dei ver

WTF

50

balizzanti, si sia insinuata fra le espressioni verbali della prima informativa testimoniale, per poi cristallizzarsi come punto di riferimento delle dichiarazioni successive.

Solo a prima vista, di maggiore consistenza appare la contestazione relativa alla data dei fatti, ed, in particolare della finale minaccia, collocata nell'incidente probatorio nell'estate 1990; posta, invece, nel verbale dei carabinieri del 9 gennaio 1991 nell'estate 1989, e che, in dibattimento, il Melis non sa più se individuare nel 1989 o nel 1990.

A ben vedere tuttavia, ove si accetti l'ipotesi (di cui si dirà oltre), che il Melis abbia assistito all'episodio, la confusione sulla data è più apparente che reale.

E' del tutto incontroverso che il Melis non abbia continuativamente lavorato per i Fadda prima del suo servizio militare, iniziato nel 1988 e terminato nel settembre 1989.

Non è altresì controverso che egli, dopo essersi talvolta recato nel l'ovile di Cuile is Coccua subito dopo il congedo, abbia iniziato a lavorarvi continuativamente dal marzo al settembre 1990.

Dopo tale data, per i dissapori con Fadda Gesuino sorti a causa del contratto di lavoro, egli non vi si recò più.

Orbene, egli colloca il primo degli episodi significativi, e cioè la impiccagione dei cani, nell'autunno 1989.

E' certo che, dopo quel fatto, vi fu la colluttazione fra Fadda Gesui

Le TR

no e Pisu Armando.

Ed è certo che, solo dopo tali episodi, si verificò il fatto di minaccia da lui raccontato.

Tale successione degli avvenimenti va calcolata altresì in rapporto al rilievo che l'ovile di Masoni scusa era frequentato solo d'estate, e che veniva abbandonato in autunno, per esser poi raggiunto di nuovo nella primavera successiva.

Se dunque il primo dei tre fatti si verificò nell'autunno, e cioè a conclusione dell'annata 1989, deve ragionevolmente ritenersi che i due fatti successivi (e, segnatamente, il più recente di essi, che avvenne d'estate,) e che furono certamente distanziati fra loro da apprezzabile lasso di tempo, si siano verificati nella successiva stagione estiva del 1990, così come affermato dal teste nell'incidente probatorio.

E' quindi ragionevole concludere che le questioni sino ad ora svolte, e le considerazioni critiche intorno ad esse sviluppate, non siano apparse di consistenza tale da legittimare conclusioni decisive circa l'attendibilità del teste.

Di notevole rilievo invece è la questione, sottolineata dalla difesa, relativa alle rilevanti diversità constatabili fra la prima e le successive deposizioni rese dal Melis.

Dalle contestazioni infatti è emerso che nella deposizione resa dal Melis ai Carabinieri il 9 gennaio 1991 (e cioè nello stesso giorno in

51

cui fu scoperto l'eccidio) egli riferì in termini sostanzialmente identici alle successive versioni l'episodio della minaccia.

Dichiarò però di non avervi assistito personalmente ma di averlo appreso da una confidenza fattagli da Fadda Giuseppe.

Nella deposizione resa dopo circa quindici giorni dalla prima alla Polizia di Stato, e più specificatamente all'ispettore Uda Mario, egli riferì il fatto in termini identici, ma precisando che vi aveva assistito personalmente.

E tale versione mantenne nelle successive deposizioni innanzi al Pubblico Ministero, al Giudice dell'incidente probatorio, ed in dibattimento.

Per la verità la difesa ha altresì contestato che, davanti ai Carabinieri, egli avrebbe attribuito la minaccia non ad un giovane poi identificabile in Zuncheddu Beniamino, ma a Pisu Armando.

Ma, come si deduce dalla lettura dei relativi passi del verbale dell'incidente probatorio, egli in realtà esclude che Fadda Giuseppe avesse fatto il nome dell'autore delle minacce.

Il nome di Pisu Armando fu invece da lui formulato solo in via di mera ipotesi, dopo una domanda dell'investigatore, certamente suggestiva anche se correttamente verbalizzata, che era evidentemente allarmato dal precedente riferimento a Pisu Armando come protagonista della colluttazione con un Fadda.

LC R/h

Tale rilievo dunque non assume apprezzabili significati nella valutazione dell'attendibilità del teste.

Ritornando dunque ai problemi posti dalla difesa in ordine al mutamento della versione dei fatti operata dal Melis dopo la prima deposizione, deve notarsi come i difensori, abbiano, inoltre, rilevato che la nuova edizione coincide con l'intervento dell'ispettore Uda e come abbiano così riacceso, anche a tal proposito, i sospetti relativi alle influenze di costui su testi decisivi dell'accusa.

Contesta infine la difesa la persuasività della giustificazione offerta dal Melis del mutamento di versione, consistente nel timore, dapprima nutrito, d'esser troppo coinvolto nell'accusa, ove si fosse esposto in prima persona, e poi fugato dalle rassicurazioni dell'Uda.

Ma, osserva il Collegio, ~~che~~ la direzione verso cui debbono muoversi le indagini sollecitate dal quesito posto dalla difesa, deve esser parzialmente corretta, in modo da muoversi verso un obiettivo leggermente diverso da quello apparente.

L'interrogativo a cui occorre infatti dare una risposta non deve mirare ad accertare, tanto, se il Melis sia stato un testimone oculare o de relato, come le prevalenti intenzioni della difesa sembrano volere.

le gn *

52

Esso deve piuttosto mirare ad appurare se l'episodio della minaccia dal Melis nell'una o nell'altra veste riferito, sia o meno rispondente al vero.

Per decidere, infatti, tutta l'attenzione deve volgersi verso questo aspetto, che è l'unico valido per rispondere alla tesi accusatoria d'una causale diretta dell'imputato in ordine ai fatti contestatigli.

Ponendo dunque mente a tale risultato, deve ritenersi che, anche nell'ipotesi che si addivenisse alla conclusione, caldeggiata evidentemente dalla difesa, che la versione più attendibile fra quelle rese dal Melis fosse la prima, dovrebbe rilevarsi come in essa si legge, in termini sostanzialmente identici a quelli delle versioni successive, l'episodio della minaccia al Fadda.

Tale fatto, riferito nella immediatezza, ed ancora sotto l'impatto emotivo della coinvolgente notizia dell'eccidio, non può immaginarsi influenzato da elucubrazioni accusatorie, ed appare dunque genuino ed attendibile.

Esso viene poi ripetuto, senza sostanziali modifiche, in ogni successiva deposizione.

E la reiterazione conforme integra, come insegna la giurisprudenza, prova ulteriore di attendibilità.

Orbene, esso è riferito, con sicurezza, a persona che protestava per le fucilate contro il bestiame, e dunque sicuramente a taluno facen

Le TV

te capo all'ambiente di Masoni Scusa.

E lo Zuncheddu è, come s'è visto, strettamente legato a quell'ambiente.

Dalla deposizione del Melis dunque, ancorchè ipoteticamente ristretta nella più angusta versione sostenuta dalla difesa, emerge la prova di un fatto di rilevante significato accusatorio.

Resta poi la considerazione che nelle successive versioni, con dati progressivamente più circoscritti, e poi con un formale riconoscimento, il Melis giunge all'attribuzione di tale fatto allo Zuncheddu.

Nel valutare l'attendibilità di tale attribuzione va osservato che le indagini ed il dibattimento hanno escluso la sussistenza della benchè minima causa di contrasto preesistente fra il Melis e lo Zuncheddu.

Un'accusa dunque, che non risulta ispirata da particolari ragioni di malevolenza, e che espone fortemente il teste rispetto ad un ambiente in alcuni settori manifestamente solidale con l'imputato, mantiene un rilievo difficilmente sottovalutabile.

E tale rilievo non può certo esser diminuito alludendo ad illecita influenza esercitata dall'Uda.

Va in proposito chiaramente detto che l'accusa diretta a quell'ufficiale di polizia giudiziaria, è concretamente, anche per chi sia a conoscenza delle più disparate vicende, molto grave, poichè afferma che sarebbe stata esercitata da parte sua un'attività dolosamente diretta

*
COME FA A
SAPERE CHE NON
IMPORTA SE
E' UN 195?

Uda

a frodare, mediante la predisposizione di una prova falsa, la Giustizia.

E la gravità dell'accusa avrebbe imposto la indicazione di specifici argomenti di sostegno che non fossero le attività da lui svolte, di per se stesse meritorie, dirette a porre un teste nelle migliori condizioni per rivelare una verità pericolosa.

Ma, anche se, per non dimostrata ipotesi, tali attività fossero state svolte, resta assolutamente indimostrata la ragione per la quale il teste, estraneo ai fatti e sicuramente timoroso, avrebbe dovuto cedere, e raccontare il falso.

A parte infatti assurde e indimostrate eventualità di rilevanza psichiatrica, la domanda resta senza risposta, e toglie dunque ogni apprezzabile rilievo ai sospetti avanzati dalla difesa.

Della deposizione del Melis dunque, resta una sicura prova del fatto storico della minaccia a Giuseppe Fadda, ed una sufficientemente attendibile attribuzione dello stesso allo Zuncheddu.

Ma, a riprova della sostanziale attendibilità del dato probatorio enucleato dalla pur travagliata deposizione del Melis, soccorrono, con effetti decisivi, ulteriori, non controvertibili prove.

Deve innanzi tutto farsi riferimento alla deposizione di Zuncheddu

h-m-

Efizio ed a quella conforme di Zuncheddu Giuseppe, padre del primo, cu
gino in primo grado dell'imputato, e proprietario di mandrie bovine che
facevano capo, d'estate, a Masoni scusa.

Zuncheddu Efizio riferisce che nell'estate 1989, mentre si trovava
alla ricerca del proprio bestiame, pascolante sicuramente in quel moment
to all'interno dei territori rivendicati dai Fadda, incontrò prima il
servo pastore dei Fadda, (che non era sicuramente Melis Paolo), e, poco
dopo, vide sopraggiungere verso di lui Gesuino e Giuseppe Fadda.

Essi avevano un atteggiamento evidentemente minaccioso; il primo impugn
ava infatti una roncola con il manico di ferro, ed il secondo un baston
e.

Poichè il suo "vespino" era lontano, egli raccolse una pietra, avvert
tendo i sopraggiungenti che se avessero continuato ad avvicinarsi la avrebbe
lanciata. Poichè però "la situazione non gli sembrava tranquilla",
chiamò in aiuto gli amici.

Beniamino Zuncheddu e Pisu Armando, che pascolavano le loro capre
a circa 500 metri da lui, lo raggiunsero rapidamente, affiancandolo.

Il confronto si esaurì con una semplice discussione, durante la quale
Beniamino Zuncheddu non disse: e non fece nulla.

Zuncheddu Giuseppe, che non era presente, conferma però d'aver appres
so dal figlio il fatto, che descrive in termini analoghi.

A seguito delle contestazioni, tuttavia, aggiunge che i Fadda aveva

WTSI-

(54)

no chiesto loro di allontanare le vacche, e che la discussione era stata violenta.

L'attendibilità delle deposizioni è particolarmente elevata.

Esse, infatti, sono rese da persone sicuramente legate all'imputato non solo da vincoli di parentela, ma anche di solidarietà ed amicizia, come si deduce d'altra parte dal fatto che Zuncheddu Efsio ricorre al l'imputato per chiedere aiuto, e questi glielo presta senza esitazione.

I fatti riferiti dunque, che aggiungono elementi all'accusa, assumono una attendibilità privilegiata analoga a quella delle ammissioni.

L'episodio è diverso da quello raccontato dal Melis.

Oltre all'epoca, che si fa risalire, per questo, all'estate 1989, in quello raccontato dal Melis era il solo Giuseppe Fadda che si contrapponeva al solo Beniamino Zuncheddu, mentre il Melis, servo pastore, era testimone defilato.

Al contrario, in quello riferito dai testi Zuncheddu, non vi assiste alcun servo pastore, mentre quello che essi avevano incontrato in precedenza non era il Melis.

Inoltre, da un lato non vi è solo Peppeddu Fadda, ma anche il padre, mentre dall'altro vi è, oltre a Beniamino Zuncheddu, anche Pisu Armando e Zuncheddu Efsio, che assume il ruolo di principale antagonista.

Per di più, in questo l'imputato non pronuncia verbo, mentre nell'altro grida una frase di minaccia.

u TM-

Infine, in questo Peppeddu Fadda impugna solo un bastone, mentre nell'altro è descritto con un fucile in mano.

Sebbene dunque si tratti di episodio differente, esso vale a porre in luce un atteggiamento di risoluta contrapposizione dell'imputato verso i Fadda, motivato da una contrapposizione nata per lo sconfinamento dei bovini appartenenti ad un suo parente.

Trattasi di atteggiamento del tutto analogo a quello descritto dal Melis, che non appare diminuito dal ruolo, apparentemente di muto spalleggiamento, assunto nella vicenda dall'imputato.

Il rispondere alle grida d'aiuto del nipote, e lo schierarsi al suo fianco, ha infatti il valore, nell'asciutto linguaggio dei gesti dell'ambiente pastorale, d'una deliberata scelta di campo, portata a conoscenza dell'antagonista con gesti concludenti, che impegnano perciò da allora a comportamenti conseguenti.

Deve dunque concludersi ritenendo che la sicura rispondenza al vero di tale racconto, nel quale si descrive un fatto con motivazioni e comportamenti analoghi a quelli descritti dal Melis, suona quale forte rafforzamento dell'attendibilità della deposizione di quest'ultimo.

Ma conclusioni ancor più puntuali possono raggiungersi analizzando le deposizioni di Aleda Antonio e Mucelli Salvatore, che sono due allevatori che conducevano il loro bestiame nell'ovile estivo di Masoni scusa, unitamente a Pisu Armando, Zuncheddu Beniamino, Zuncheddu Giuseppe

ll. 7/8

55

ed Efisio.

Entrambi affermano di aver appreso da Zuncheddu Beniamino o da Pisu Armando (ma più probabilmente dal primo) che l'imputato aveva avuto una animata discussione con Peppeddu Fadda, al quale rimproverava di aver sparato a bovini appartenenti a Zuncheddu Giuseppe.

Il fatto, precisa il Mucelli, era avvenuto alla presenza di un servo pastore del Fadda, di cui non conosceva il nome.

Soggiunge l'Aledda che l'imputato, secondo quanto appreso da questi o dal Pisu, aveva "fatto la commissione" a Peppeddu Fadda, spiegando che "far la commissione" significava dire ai Fadda che maltrattare le bestie non era cosa giusta da farsi.

La collocazione temporale del fatto è incerta: infatti l'Aledda fa riferimento all'estate dell'89 e del '90, mentre il Mucelli lo situa, nella deposizione dibattimentale, nel settembre 1990, mentre, in quella istruttoria, letta per le contestazioni, nell'estate 1989.

Tali deposizioni suggeriscono diverse considerazioni.

In primo luogo, esse provengono da testi sicuramente più vicini al l'imputato che alle parti offese, poichè sono allevatori di Burcei, co me l'imputato, che fanno abitualmente capo a Masoni scusa.

L'attendibilità delle loro deposizioni, quando riferiscono fatti utili per l'accusa, non può esser facilmente contestata.

Inoltre, il fatto da loro descritto, che è sicuramente diverso, ed

ulteriore, rispetto a quello riferito da Zuncheddu Efisio, presenta in vece connotati così peculiarmente sovrapponibili a quelli del racconto del Melis, da render convinti che, in questo caso, si tratti del medesimo accadimento.

Come nel racconto del Melis , anche in questo il solo Peppeddu Fadda si contrappone al solo Beniamino Zuncheddu.

Come in quello, anche in questo, in posizione secondaria, vi è un servo pastore del Fadda.

Come nel primo, anche in questa deposizione Peppeddu Fadda è armato di fucile, e spara alle vacche che appartengono ad un parente dell'imputato.

Come in quello l'imputato non tace, ma rimprovera il Fadda per la sua condotta.

Nel racconto del Melis l'imputato grida che quel che sta facendo alle vacche capiterà a lui.

E in questa deposizione Beniamino Zuncheddu "fa la commissione" al Fadda.

Va notato che quest'espressione, secondo il significato che, secondo esperienza, gli attribuisce quell'ambiente, tende ad esprimere più che il semplice atto di significazione d'una propria opinione, il trasferimento di un messaggio che, attesa la forte contrapposizione del momento, non poteva che essere malevolo.

U. T. V.

56

Ad essa dunque si avvicina, con straordinaria prossimità di significati, il messaggio minaccioso indirizzato, secondo la deposizione del Melis, dallo Zuncheddu al Fadda.

Accomuna le due deposizioni persino l'incertezza sulla data.

Ma l'Aledda ed il Mucelli non escludono che il fatto potesse collocarsi nell'estate del '90.

Il Mucelli, addirittura, fa in dibattimento riferimento al settembre 1990.

E non può tacersi l'impressione che suscita la constatazione che la minaccia, in quel caso, sarebbe stata pronunciata poco più di tre mesi prima dell'eccidio.

Emerge così un quadro probatorio complesso, imperniato sulla deposizione del Melis, che si articola nei fatti di analoga causale e caratteristiche descritti da Zuncheddu Efisio, e che trova un solido riscontro nelle deposizioni di indubbia attendibilità di Aledda Antonio e Mucelli Salvatore.

Esso fornisce la prova sicura che Zuncheddu Beniamino, forse trascinato prima dalla solidarietà verso il parente Zuncheddu Giuseppe, (i cui bovini, sotto i suoi occhi, venivano colpiti dalle fucilate del Fadda)

U, tel

e verso Pisu Armando (che per ragioni legate allo sconfinamento di proprie capre si era scontrato fisicamente con un Fadda), non si limita a schierarsi a fianco agli altri, ma assume, da solo, una posizione di così a perto contrasto con i Fadda da spingerlo, nonostante la presenza d'un servo pastore altrui, a profferire esplicite gravissime minacce verso i Fadda.

La minaccia di morte, così impegnativamente pronunciata, posta in relazione con quanto poi succederà ai Fadda, ed in rapporto ad un con tenzioso (il conflitto per i pascoli) che era tuttora aperto allorchè i Fadda furono uccisi, costituisce un gravissimo elemento d'accusa.

Da esso, discendono due conclusioni.

La prima è che diventa superfluo indagare e dimostrare (il fatto è apparso incontroverso) che l'imputato non possedeva bovini.

Ciò perchè è superfluo tentare di dimostrare presuntivamente la sus sistenza o meno di un fatto (intentì minacciosi dell'imputato) quando il fatto è già dimostrato con prove dirette.

La seconda è che il gravissimo elemento d'accusa sopra rilevato, ri collegando l'imputato ai fatti contestati, così come, in maniera diret ta, fa la deposizione ed il riconoscimento del Pinna, ripete, per un ver so, da tale convergenza, ulteriore forza, e reciprocamente conferisce, a quella prova quell'ulteriore persuasività che, per questa via, si era andati a verificare.

LL B/

E, dalla convergenza di tali prove, l'accusa trova ulteriore conferma.

L'attribuzione dei fatti all'imputato implica la necessaria conseguente valutazione del tempo impiegato per la loro consumazione.

Come prima accertato l'azione omicida, iniziata alle 18,30 dell'8 gennaio 1991, fu portata a termine con straordinaria rapidità, e si esaurì dunque nell'arco di pochi minuti.

Poichè, inoltre, come si dirà poi, lo Zuncheddu si trovò sia prima che dopo il fatto in Burcei, è necessario calcolare il tempo necessario per il tragitto Burcei-Cuile is coccus e ritorno.

Gli esperimenti compiuti durante la ispezione dei luoghi da parte della Corte il 22.10.1991 hanno dimostrato che il tragitto da Cuile is Coccus a Burcei è stato compiuto dal teste Arriu, che conduceva un vespa 125 cc, in 30-32 minuti. Eguale tempo è stato impiegato per il tragitto inverso.

Pisu Antonio, alla guida del vespa dell'imputato, ha invece percorso il tratto Burcei Cuile is coccus in 47 minuti, detratte le soste non giustificate.

La difesa ha invece affermato che, a suo giudizio, l'Arriu avrebbe

U. B.

tenuto una velocità eccessiva, mentre i giudici popolari che hanno seguito il Pisu hanno rilevato che, oltre alle soste ingiustificate, egli viaggiava spesso a passo d'uomo, tenendo il manubrio con una sola mano, ed usando l'altra per fumare una sigaretta.

In verità, una valutazione che circoscriva intorno alla mezz'ora il tempo medio di percorrenza appare, a giudizio del Collegio, la più congrua.

Sebbene le condizioni della carreggiata non fossero buone, si tratta pur sempre di soli 17 chilometri, percorsi con un mezzo molto agile, condotto da mano esperta, e, presumibilmente, con molta fretta.

D'altra parte, la condotta di guida del Pisu di cui s'è detto, induce a ritenere ragionevolmente eccessivo il tempo di 47 minuti.

Sicchè, anche nella eventualità di non prevedibili interferenze ritardatrici, può concludersi che ^{al massimo} non oltre 40 minuti prima delle 18,30 l'imputato sia dovuto partire da Burcei, per farvi ritorno dopo altri 40 minuti, da sommare al breve tempo, calcolabile in non più di 10 minuti, impiegato nella consumazione dei fatti. L'arco di tempo necessario alla realizzazione dell'intera operazione può dunque ricomprendersi fra le 17,50 e le 19,10 circa dell'8 gennaio 1991.

Non sembra ragionevole ritenere necessario aggiungere ulteriori spazi di tempo, come suggerisce la difesa.

Trattasi, infatti, di azione premeditata che implica, da un lato, la predisposizione necessaria di mezzi per l'esecuzione del fatto (scelta del luogo in cui celare il mezzo di locomozione, collocazione dell'arma del delitto in luoghi da cui possa rapidamente prelevarsi, ecc.), l'assistenza di eventuali complici nella fase preparatoria, e successiva al fatto.

U. B.

Ed il tutto va valutato in relazione alla necessità di diminuire per quanto possibile i tempi dell'azione, al fine di consentire all'agente, con l'ostentazione della propria presenza in pubblico, prima e dopo il fatto, ma in momenti i più ravvicinati possibile, di dimostrare in prosiegua d'esser stato altrove, rispetto al luogo della commissione del delitto.

In tale chiave va letto il comportamento, denunciato dal Pinna, dello spegnimento, da parte dell'assassino, del generatore alimentante la illuminazione dell'ovile, subito dopo gli ultimi spari contro il Pinna.

Chiunque infatti fosse passato nei pressi, vedendo l'ovile immerso nel buio, avrebbe dedotto che nessuno vi si trovasse, e non sarebbe stato quindi spinto a recarvisi.

Al contrario, se fosse rimasta la luce, per di più in ore inconusue te perchè successive a quella di conclusione delle ordinarie incombenze quotidiane, chiunque l'avesse scorta, anche da lontano, avrebbe concluso ritenendo la presenza nell'ovile dei suoi occupanti, che avrebbe magari avuto voglia di andare a visitare.

La precauzione adottata dall'assassino rispondeva dunque alla necessità di ritardare la scoperta dei cadaveri, e render enormemente più problematica la determinazione dell'ora del fatto.

La assenza per meno di due ore dall'attenzione degli ignari abitanti di Burcei non avrebbe avuto, dunque, significato indiziante se l'errore

U. T. J.

di lasciar vivo una delle vittime designate non avesse consentito di de
terminare, con precisione assoluta, il tempo del delitto.

Con tali conclusioni deve confrontarsi l'alibi offerto dall'imputato.

E tale confronto deve tener conto del rilevante risultato probatorio
conseguito dai riconoscimenti, dalle deposizioni, e dalle altre fonti
di prova esaminate, che hanno fornito la persuasiva sicurezza dell'impu
tabilità allo Zuncheddu dei fatti contestati.

Sicchè l'alibi, per prevalere, dovrebbe porsi in termini di incompa
tibilità con le prove raggiunte, sulla base di argomenti dalla forza per
suasiva prevalente.

Afferma l'imputato d'aver trascorso la giornata dell'8 gennaio in
località Perduronu , a vigilare le capre sue e di Pisu Armando.

Aggiunge che al termine dei lavori egli si avviò verso Burcei, in
sieme a Pisu Armando, prendendo posto accanto a costui, su una moto ape
condotta dal Pisu.

Al rientro, essi incontrarono, sul guado del riu Loru , Pisu Giu

LL B/

59

seppe, Saddi Palmerio e Saddi Luigi, i quali poi si diressero, come lo ro, verso Burcei.

Il Pisu ed i Saddi, interrogati, confermano. Aggiungono, come fa an che Pisu Armando, che, sebbene il giorno stesse finendo, vi era ancora luce.

Pisu Giuseppe aggiunge che, rientrato in paese, non aveva ancora acceso il faro del suo vespino.

I due Saddi invece, di poco attardati rispetto al primo, affermano che, rientrando in paese, essi accesero i fari del loro camion.

Altrettanto dice di aver fatto Pisu Armando.

E' quindi possibile determinare l'ora del loro arrivo in Burcei.

Infatti, se, come impone anche l'art.109 C. della Strada, diventa necessario accendere i fari mezz'ora dopo il tramonto, e se, come indi cano le effemeridi acquisite in dibattimento, quel giorno il sole tramon tava alle 17,17, può dedursi con buona approssimazione che, intorno alle 17,47, lo Zuncheddu giungeva, con Pisu Armando, nel paese di Burcei.

Aggiunge l'imputato che, rientrato subito a casa sua, si lavò e si cambiò con calma, per poi uscire (ma non fa alcuna menzione ad una cena, che, senza fretta, si sarebbe certo allora consumata) e, dopo aver per corso alcune vie per vedere se nei bar vi fosse qualche amico, portarsi a casa di Monni Barbara, per incontrarsi con il figlio di costei, in fermo perchè affetto da tetraplegia spastica, che era solito visitare

U. B. /

per fargli compagnia.

Conclude affermando d'essersi fermato in quella casa sino a tarda sera.

Monni Barbara e Cinus Graziella, interrogate, confermano che quel giorno lo Zuncheddu venne a casa loro, ed affermano di esserne sicure, perchè due giorni dopo ricorreva il trigesimo della morte d'un parente.

Tuttavia la Cinus, interrogata sull'ora di arrivo dell'imputato, afferma di non poterlo ricordare.

Aggiunge, però, che, allorchè quello fece ingresso a casa, ella era intenta a rigovernare i piatti, attività che era solita compiere subito dopo la conclusione del pasto.

Orbene, poichè, per esser di sera, deve escludersi che si trattasse dei piatti del pranzo, può ritenersi che essi appartenessero al pasto della sera.

E, sebbene in un paese dell'interno, d'inverno, e senza l'uso del televisore (che la Monni non teneva acceso), le cene possano consumarsi piuttosto presto, sembra di poter escludere che, intorno alle 18,30 (sarebbe infatti questa l'ora che si dovrebbe dedurre dalla descrizione dei movimenti fatta dall'imputato) a casa della Monni fosse stata già conclusa la cena, ed iniziato il rigoverno delle stoviglie.

Conclusioni analoghe si traggono dalla deposizione della Cinus.

Costei, infatti, afferma che, rientrata a casa, trovò lo Zuncheddu

NON
PROVATO?

U. R.

60

con il fratello.

Ma, interrogata sull'ora del suo rientro, ella afferma d'averlo fatto fra le 19,30 e le 20.

Interrogata, precisa che nel portacenere della stanza vi erano numerosi residui di sigarette, ma che non poteva affermare se erano state fumate dallo Zuncheddu, od invece le avesse fumate, prima, suo fratello. Non può dunque escludere che l'imputato fosse giunto da poco.

Manca dunque ogni indicazione dell'ora di arrivo dello Zuncheddu in quella casa. Tuttavia, egli vi giunse certamente dopo la cena della Monni e, certamente in un momento antecedente il rientro della Cinus; momento collocabile, nella peggiore delle ipotesi, poco prima delle venti, e, comunque non oltre pochi minuti prima delle 19,30.

Dall'esame di tali deposizioni si deduce quindi come non sia emersa una prova che si contrapponga, in termini di incompatibilità, alle prove prima raccolte, e che, in termini di persuasività, sia capace di prevalere su di esse.

Al contrario, ove si aggiunga all'orario minimo indicato dalla Cinus, e cioè le 19,30, il breve tempo necessario a cambiarsi (la Cinus ha infatti detto che - di solito - lo Zuncheddu veniva a casa loro con abiti non di campagna) deve rilevarsi che manca la prova della presenza dell'imputato in Burcei fra le 17,45 circa (ora indicante, in via presuntiva, il suo arrivo in paese) e le 19,15-19,20.

?

12/8/71

L'imputato dunque non è in grado di offrire un alibi, proprio con riferimento ai tempi che, secondo le prove raccolte, sono i tempi del delitto a lui attribuito.

E la straordinaria valenza accusatoria di tale lacuna temporale, quasi perfettamente coincidente con i tempi del delitto, non può che essere sottolineata.

Ma Mulas Francesco e Zuncheddu Raffaele affermano di aver visto Zuncheddu Beniamino per le vie di Burcei alle 18,30 dell'8 gennaio 1991.

Dichiara infatti il Mulas che l'8 gennaio, dopo essersi recato in Municipio ed aver constatato che, essendo le 18, era ormai chiuso, tornava a casa e, preso un capretto, lo portava a Zuncheddu Raffaele, panettiere di Burcei al quale lo aveva promesso in cambio di pane duro, che quello era solito dargli per corrispettivi del genere.

Aggiunge che, poichè erano passati circa 25 minuti da quando aveva guardato l'orologio davanti al Comune, erano circa le 18,30 quando giungeva con la sua auto davanti all'esercizio dello Zuncheddu, che in quel mentre si portava sulla porta.

In quel momento transitava alla guida del suo vespino rosso Beniamino Zuncheddu, che peraltro non li salutava perchè non li aveva visti.

Tale deposizione è confermata da Zuncheddu Salvatore, che aggiunge di esser certo che si trattasse dell'8 gennaio perchè aveva annotato, come suo solito, il giorno dello scambio del capretto sull'agenda in

U. B. J.

(68)

cui registrava gli scambi con il Mulas.

L'agenda era prodotta ed acquisita.

Tali deposizioni, che riferiscono fatti che, se provati, si porrebbero in termini di totale incompatibilità con le altre prove acquisite, suscitano tuttavia numerose e profonde perplessità.

La prima di esse nasce dalla loro ingiustificata tardività.

Affermano infatti entrambi i testi, e, in particolar modo, e più analiticamente, lo Zuncheddu, che essi, sin dai giorni immediatamente successivi al fermo dell'imputato, eseguito il 28.2.1991, si posero il problema di quel loro ricordo, verificarono la annotazione sulla agenda, ed ebbero la certezza di aver visto l'imputato alle ore 18,30, e cioè all'ora che, secondo i giornali e la televisione, era sin da allora ritenuta quella del delitto.

E' veramente sorprendente, allora, che essi, ed in particolare il Mulas, il quale è, come si è visto, buon amico di Zuncheddu Beniamino e di Pisu Armando, aspetti sino all'agosto successivo prima di avvicinare la sorella dell'imputato, e rivelarle quella sua certezza, che equivaleva ad un salvacondotto per la libertà a favore dello Zuncheddu, da oltre sei mesi ristretto, dunque, ingiustamente.

La sorpresa aumenta se si rileva che il Mulas, interrogato sia il 9 gennaio che il sei aprile successivo dagli inquirenti, descrive i suoi movimenti dell'intera giornata, ma omette, sia la prima che la seconda

Uc Bf

volta, di citare l'essenziale episodio dell'incontro con l'imputato.

Ed il rilievo è ancor più grave, considerando che il 6 aprile egli, a detta sua e di Zuncheddu Raffaele, aveva già più volte interiorizzato la certezza che l'8 gennaio avrebbe visto, alle 18,30 , l'imputato. Sicché avrebbe avuto la possibilità, senza prendere iniziative ma semplicemente rispondendo alle domande d'un inquirente, di rivelare il fatto, ed assolvere così a quell'esigenza della sua coscienza che invece, sino all'agosto successivo, era evidentemente rimasta assopita.

Ulteriore ragione di perplessità nasce dalla valutazione del procedimento attraverso il quale i due testi ricostruiscono la data di quell'incontro, e riconoscono che era, effettivamente, l'8 gennaio.

Essi ricorrono infatti ad una annotazione su un'agenda che non ha alcuna garanzia di autenticità ed esattezza.

L'agenda del panettiere, infatti, non riporta nelle pagine dedicate al singolo giorno, i fatti compiuti in quella data.

Essa non è dunque un diario, annotante, in successione cronologica, i fatti di ogni giorno, ma una disordinata raccolta di annotazioni, casualmente riportate in questa o quella pagina.

Conseguentemente, non è possibile verificare, attraverso il riscontro cronologico dei fatti, la attendibilità delle singole annotazioni. E' consentita, invece, la possibilità di interpolazioni anche postume, senza alcuna possibilità di verifica.

ULB

È il timore di tale eventualità è accentuato dalla singolarità rap
presentata dal rilievo che, sebbene Zuncheddu Raffaele affermi di opera
re permuta di pane duro con numerosi pastori, risulti minuziosamente an
notato sulla agenda, solo il contenuto e la data degli scambi operati
proprio con il Mulas, che per di più, in contrasto con i diversi valori
delle merci scambiate, registrerebbero uno spropositato attivo a favore
del panettiere.

Ai dubbi sull'incontro, e sull'ora dello stesso, si assommano dunque
i dubbi sulla sua data.

Sicché non può sfuggirsi al sospetto che in agosto, quando le indagi
ni ormai avanzate avevano reso evidente la mancanza d'un valido alibi dei
l'imputato nelle ore cruciali, sia stata evidenziata la necessità di più
puntuali supporti della difesa, sino ad allora non utilizzati.

Del resto lo stesso collegio difensivo, che con molta responsabilità
si è limitato a prospettare fonti di prove evidentemente presentate dal
l'ambiente del prevenuto, non ha inteso sottolineare molto l'apporto
probatorio offerto da tali ultimi testi.

Apporto che comunque per la sua tardività, ed inaffidabilità documen
tale, non possiede quella persuasività e concludenza sufficiente a co
stituire piena prova da introdurre nell'inventario probatorio del proces
so.

LU R / -

Una fonte diretta di prova, costituita dal riconoscimento e dalla deposizione del Pinna, una forte causale dimostrata principalmente dai testi Melis, Aledda, Mucelli, Zuncheddu Giuseppe ed Efisio, e l'impossibilità di dimostrare un alibi per le ore del delitto, costituiscono un complesso probatorio talmente solido da render persuasi della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati.

I reati appaiono tutti in maniera evidente, integrati nei loro elementi oggettivi e soggettivi. Essi appaiono con chiarezza legati da un identico disegno criminoso.

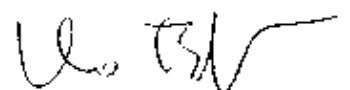
Nessuna attenuante è ipotizzabile.

Valutati gli elementi di cui all'art.133 C.P., deve il prevenuto condannarsi alla pena dell'ergastolo.

Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio e di custodia cautelare.

Deve dichiararsi l'interdizione legale e dai pubblici uffici in perpetuo ed ordinarsi l'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 36 C.P. nei Comuni di Cagliari, Sinnai e Burcei, e la sua pubblicazione per estratto sul quotidiano "L'Unione Sarda".

Ravvisando nella specie l'ipotesi di cui all'art.185 C.P., deve l'imputato condannarsi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, a ciascuna delle quali deve accordarsi una provvisoria, provvisoriamente esecutiva, di



63

lire 50 milioni.

Segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in £.5.040.000, di cui £.5.000.000 per onorari di avvocato.

P. Q. M.

L A C O R T E

Visti gli artt. 81 cpv. C.P., 533, 535 C.P.P.,

dichiara Zuncheddu Beniamino colpevole dei delitti ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

VV. gli artt. 28 e ss. C.P.,

dichiara Zuncheddu interdetto legale e dai pubblici uffici in perpetuo.

VV. gli artt. 36 C.P. e 536 C.P.P.,

ordina che la sentenza sia pubblicata, mediante affissione, nei Comuni di Cagliari, Sinnai e Burcei, ed inoltre, per estratto, e per una sola volta, sul quotidiano "L'Unione Sarda".

VV. gli artt. 538 ss. C.P.P.,

LLM/

condanna Zuncheddu al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore di Conti Maria Iolanda, Fadda Maria, Fadda Daniela, Fadda Maria Caterina, e Pinna Luigi, costituitisi parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio, accordando una provvisionale, immediatamente esecutiva di 50 milioni per ciascuna parte, e spese che si liquidano in complessive f.5.040.000, di cui f.5.000.000 per onorari.

Cagliari, 8.11.1991

IL PRESIDENTE

(Dr. C. Piana)



IL GIUDICE ESTENSORE

(Dr. L. Bonsignore)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

ant

E' copia conforme all'originale
Cagliari, 13-09-13

IL CANCELLIERE

Carlo Antonio C. C.



Depositata in Cancelleria oggi

Cagliari, li 20 gennaio 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Cont